



**Provincia di Trento
Comunità della Vallagarina
Comune di Besenello**



Piano Regolatore Generale

Variante Generale 2019

Norme di attuazione

Dicembre 2020

Progetto di variante al P.R.G.

ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

arch. Andrea Piccioni

geom. Amedea Peratti

geom. Stefano Marcolini

Ufficio tecnico comunale

geom. Andreina Piffer

Consulente

arch. Andrea Miniucchi

IL CAPO SERVIZIO

arch. Andrea Piccioni

Adottato dal Commissario ad Acta con deliberazione

n. 1 dd. 30.10.2019

Adottato definitivamente dal Commissario ad Acta con deliberazione

n. dd.

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione

n. dd.

In vigore dal

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CONTENUTI DEL P.R.G.

1. Il PRG è redatto ai sensi della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. e si applica a tutto il territorio Comunale di Besenello.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta è in conformità al Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione. Tali disposizioni sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico.
3. Il PRG riporta le invarianti che costituiscono gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.

ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - Sistema ambientale (tavole in scala 1:5.000);
 - Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale (tavole in scala 1:5000);
 - Insediamenti storici; (tavole in scala 1:1000)
 - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) La Relazione Illustrativa;
 - d) Il Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici
 - e) Rapporto ambientale.

ART. 3 TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti ed è subordinata al rilascio del permesso di costruire al deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi della vigente legislazione provinciale e nazionale.
2. Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee a meno che il richiedente la trasformazione si impegni con apposita convenzione a realizzarle o ad adeguarle a proprie cure e spese.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art.45 della L.P.15/2015, le aree espressamente individuate in cartografia sono inedificabili per dieci anni a partire dall'entrata in vigore delle varianti che ne

hanno stralciato la potenzialità edificatoria e comunque fino alla eventuale variante al PRG che, decorsi i dieci anni di vincolo, ne modifichi la destinazione.

4. Tutte le previsioni urbanistiche contenute nel PRG, devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità del PUP che costituisce riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia e prevale rispetto alle previsioni del PRG.

ART. 4

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1. I limiti di volumetria e superficie coperta imposti dalle presenti norme per le singole zone, nel caso di utilizzazione di lotto, fanno sorgere un vincolo di inedificabilità sulla parte del lotto per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti volume – superficie fondiaria del lotto, superficie coperta – superficie fondiaria del lotto, superficie interrata – superficie fondiaria del lotto, superficie permeabile – superficie fondiaria del lotto.
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria e la superficie coperta consentite o i rapporti volume – superficie fondiaria del lotto, superficie coperta – superficie fondiaria del lotto, superficie interrata – superficie fondiaria del lotto, superficie permeabile – superficie fondiaria del lotto ammessi, sia preso in considerazione, in sede di rilascio del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio di attività, un determinato lotto su cui sia stata realizzata o autorizzata una costruzione, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione a scopo edificatorio per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici sopra descritti.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni costruzione esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà sino a raggiungere il valore degli indici previsti dal presente PRG.
4. Non è ammesso il trasferimento di indici urbanistici fra aree a diversa destinazione di zona.
5. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, avvengano demolizioni di edifici esistenti, esclusi i casi di sostituzione e ricostruzione degli edifici esistenti, l'area residua ricade sotto il vincolo di zona assegnatale dal P. R. G.

ART. 5

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. L'attuazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nella Cartografia, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni delle presenti norme, nonché agli indirizzi e ai criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa. Quanto non esplicitamente considerato dal P.R.G. è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui alle presenti norme. Le prescrizioni delle seguenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.
3. I temi geologici, idrogeologici, valanghivi, sismici, i pozzi e le sorgenti sono disciplinati dalle Norme di Attuazione del P.U.P., dalla Carta di sintesi della pericolosità (approvata con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020) e dalla Carta delle risorse idriche. Le disposizioni

della Carta di sintesi della pericolosità, di cui al Capo IV delle norme del PUP, prevalgono sui contenuti del PRG vigente.

4. Tutti gli interventi ammessi devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP.
5. Nelle aree con penalità medie o elevate, così come individuate dalla Carta di sintesi della pericolosità, gli interventi consentiti dagli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione del PUP, sono subordinati ai dettami di un apposito studio di compatibilità. Tale studio va presentato anche per gli interventi già previsti dal piano regolatore vigente, che determinano un livello di pericolosità P3.
6. Per gli interventi ricadenti nelle aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti, valgono le limitazioni e prescrizioni previste dalla Carta delle risorse idriche.
7. Indipendentemente dalla destinazione di zona, in presenza in tutto o in parte di area boscata, gli interventi che comportino l'asportazione di suolo boscato necessitano della preventiva acquisizione dell'autorizzazione al cambio di coltura, ai sensi della L.P.11/2007.

ART. 6

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi previsti nel Piano e, attraverso gli interventi edilizi assoggettati al permesso di costruire, al permesso di costruire convenzionato o segnalazione certificata di inizio di attività. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G.
2. I Piani attuativi del P.R.G. sono quelli disciplinati dal Titolo II, Capo III – della Legge provinciale per il governo del territorio L.P. 15/2015.
Possono essere di iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata.
3. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. I piani di lottizzazione sono comunque obbligatori quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 49 della L.P. 15/2015.
4. I contenuti dei piani attuativi sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 49 e alla lett. b) del comma 3 dell'art. 50, della L.P. 15/2015.
5. I piani attuativi possono apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione. Le destinazioni di zona eventualmente indicate nel P.R.G. possono anche essere spostate all'interno dell'area soggetta al piano, purché si mantengano inalterate le quantità dimensionali d'area e di volume previste.
6. Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale nell'ambito dei piani attuativi e le relative procedure, valgono i disposti della legislazione provinciale in merito.
7. I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani attuativi medesimi.
8. Nelle aree sottoposte a Piani Attuativi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, senza aumento di volume.

Per le aree libere è prevista la normale coltivazione dei fondi. E' ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio di cui al Titolo XI.

9. In coerenza con le indicazioni della normativa nazionale in materia di anticorruzione (del. Anac 831/2016) ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 2, lettera e), e art. 36, commi 3 e 4).

ART. 7

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni riportate negli artt. 3 della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, vigenti.

ART. 8

EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI NELLE AREE SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE

1. Al fine di mantenere la funzionalità e l'efficienza della residenza esistente e delle attività insediate, per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree soggette ad espropriazione, fino a quando l'Amministrazione competente non adirà la relativa procedura, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.

ART. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

2. Le distanze minime tra edifici, le distanze minime degli edifici dai confini, le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e s.m.e i.

ART. 10

DISTANZE DEGLI EDIFICI DALLE STRADE

1. La distanza minima che gli edifici devono rispettare dalle strade è fissata dall'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, che, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla allegata tabella 3 al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento e dalla allegata tabella 2 all'interno dei centri abitati, delle aree specificatamente destinate all'insediamento e nelle aree a verde privato. Non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti.

2. In caso di fronti prospicienti vie o spazi aperti al transito pubblico è ammessa la soprelevazione delle murature a filo strada qualora sino rispettate le distanze dagli edifici previste dall'art. 879 del Codice Civile.
3. Sono ammesse distanze inferiori a quella minima prevista, solo in caso di allineamenti precostituiti nelle zone per insediamenti prevalentemente residenziali.
4. Le modalità di misurazione delle distanze, nelle aree di cui ai Titoli III, IV e V, ove non vietato, sono quelle fissate dalla deliberazione della G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995 e s. m. e i..
5. Sono consentite le deroghe previste dalla deliberazione della G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995, come modificata con deliberazioni n. 890 d.d. 05.05.2006 e s.m. e i..

ART. 11

COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Tali costruzioni sono quelle definite dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui all'art. 3, comma 4, lett. "b" e possono essere realizzati, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali precisate nelle Tabelle 12 e 14 in calce alle presenti norme.
2. Dovranno avere una volumetria massima pari a 25 mc e altezza massima sottogronda di ml 2,20, e sono ammessi nel numero massimo di un manufatto ogni 200 mq di superficie libera disponibile in proprietà privata. Tali volumi non vengono computati ai fini degli indici urbanistici e non sono cumulabili con i volumi previsti all'art. 36 comma 2; devono comunque rispettare le distanze dai confini, dagli edifici e quelle dalle strade previste nell'apposito articolo. In alternativa alle costruzioni accessorie di cui sopra, è ammessa la costruzione di tettoie che dovranno essere realizzate in legno con copertura a falda unica in laterizio, con superficie massima coperta di 15 mq e altezza massima ml 3,30 (calcolato al colmo sotto travetto). Dovranno inoltre essere tipologicamente inserite dal punto di vista estetico ambientale.
3. Gazebo. E' un chiosco da giardino con pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), aperto su tutti i lati, con funzione panoramica destinata ad ospitare solo le persone. La struttura deve essere isolata, fissa o mobile, in legno, metallo o ghisa, priva di tamponamento con materiale di alcun genere e tipo, coperta con tela o stuoie in canna o bambù o similari. E' ammessa in centro storico, nelle aree di cui al titolo III e nel verde privato, ove non espressamente vietato.

ART. 11 BIS

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Per qualsiasi trasformazione edilizia o urbanistica dovrà essere attestata la compatibilità tramite specifico studio che affronti in particolare il problema dei crolli rocciosi.
2. Eventuali interventi sull'area dovranno essere supportati, in fase progettuale, una specifica analisi sui crolli rocciosi.
3. L'area presenta delle criticità pertanto eventuali interventi, in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

4. Eventuali interventi sull'area dovranno essere supportati, in fase progettuale, una specifica analisi sui crolli rocciosi ed essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
5. In caso di interventi è necessario tener conto della presenza degli impluvi presenti a monte.

ART. 12

DEFINIZIONI DEGLI USI

1. Residenziale:

- 1.1 abitazioni con accessori e pertinenze;
- 1.2 abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, studentati, seminari, ecc. con accessori e pertinenze.

2. Terziario:

- 2.1 uffici di enti pubblici e di diritto pubblico;
- 2.2 uffici privati e studi professionali;
- 2.3 uffici per il terziario avanzato;
- 2.4 uffici per attività direzionali e di interesse generale;
- 2.5 sedi o redazioni di giornali;
- 2.6 agenzie di viaggio, di affari, immobiliari , di assicurazione, ecc..

3. Commerciale:

- 3.1 esercizi commerciali al dettaglio e relativi depositi e magazzini;
- 3.2 pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavole calde, discoteche, farmacie ecc.;
- 3.3 società ed istituti di credito, agenzie di banche;
- 3.4 esercizi commerciali all'ingrosso;
- 3.5 centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini.

4. Artigianale ed industriale:

- 4.1 stabilimenti ed impianti industriali e i relativi depositi, magazzini, uffici , accessori e pertinenze;
- 4.2 laboratori artigianali e i relativi depositi, magazzini, uffici , accessori e pertinenze;
- 4.3 stabilimenti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti agricoli e relativi depositi, magazzini, uffici , accessori e pertinenze;
- 4.4 centri di rottamazione,
- 4.5 palestre private, centri di estetica e fitness.

5. Ricettiva:

- 5.1 alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, case per ferie, residence, affittacamere e relativi servizi e spazi di ritrovo, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio secondo le leggi in materia;
- 5.2 attrezzature turistico ricettive complementari quali campeggi, villaggi turistici, ecc.

6. Agricola:

- 6.1 aziende agricole e relativi depositi e magazzini;
- 6.2 aziende orto-floro-vivaistiche e relative serre, depositi e magazzini;
- 6.3 aziende zootecniche, stalle, allevamenti e ricovero animali;
- 6.4 aziende agrituristiche.

7. Autorimesse:

7.1 autorimesse, garage, parcheggi custoditi, pubblici e privati.

8. Servizi di interesse collettivo:

8.1 servizi pubblici o privati di interesse pubblico quali università, scuole, biblioteche, musei, ospedali e case di cura, gabinetti di analisi, ambulatori, studi medici e dentistici, centri di riabilitazione motoria, case per anziani, orfanotrofi, caserme, prigioni e riformatori, edifici per il culto, stazioni ferroviarie, autostazioni, uffici postali, aeroporti, eliporti, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacolo, edifici per la cultura, edifici e impianti sportivi, sedi associative, servizi sociali, attività amministrative, ecc.;

9. Infrastrutture di interesse collettivo:

9.1 infrastrutture pubbliche e private di interesse pubblico quali centrali elettriche e di teleriscaldamento, stazioni di distribuzione elettriche, centrali telefoniche, ripetitori, impianti di depurazione o di smaltimento dei rifiuti, distributori di carburante e attività strettamente connesse, autolavaggi, ecc..

ART. 13
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO
PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI,
NUOVA EDIFICAZIONE E CAMBIO D'USO

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
2. La nuova edificazione e il cambio d'uso sono:

A) Nuova edificazione

Sono interventi di nuova edificazione quelli rivolti alla realizzazione di qualsiasi nuovo edificio o manufatto emergente dal suolo o interessante il sottosuolo.

L'ampliamento di un edificio o manufatto esistenti superiore al 20% viene equiparato a nuova edificazione.

B) Variazione della destinazione d'uso degli immobili

E' il mutamento anche senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari o di loro parti, quale risulta dal titolo edilizio ovvero dallo stato di fatto degli immobili costruiti antecedentemente alla legge 6 agosto 1967 n. 765.

Si considera cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le categorie principali previste dall'art. 12, mentre non costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le varie sottocategorie all'interno della stessa categoria principale.

ART. 14
SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI

1. Per quanto attiene gli spazi di parcheggio, si rimanda alle disposizioni stabilite dall'art. 60 della L.P.15/2015 e dal Titolo II - Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e relativa Tabella.

2. La realizzazione di cancelli per l'accesso ai lotti confinanti con pubblica viabilità è ammessa purché gli stessi siano posti ad una distanza non inferiore a 5,00 m dal ciglio della strada; potranno essere ammesse deroghe alla distanza dei 5,00 m in caso di comprovata impossibilità da documentare con idonei elaborati grafici e solo all'interno del centro storico.

ART. 15

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA QUALITA' PAESAGGISTICA

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale.

A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

2. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano.

Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.

In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:

- scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
- tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
- tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o degli intestatari del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.
4. Gli edifici e i manufatti che per la loro ubicazione o per le loro condizioni funzionali creano gravi intralci per la viabilità o il corretto utilizzo dei servizi pubblici in generale possono essere eliminati mediante la demolizione parziale o totale ovvero ristrutturati, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere nei progetti relativi alla viabilità e all'esecuzione di servizi pubblici con sola esclusione degli edifici ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici soggetti ad interventi di restauro e risanamento conservativo.

5. I manufatti accessori storici quali: le fontane, i lavatoi, gli abbeveratoi, i pozzi, le canalizzazioni, le fornaci, i capitelli, le croci, opere militari e simili connessi ad attività tradizionali vanno tutelati attraverso la conservazione testuale, e possono essere soggetti esclusivamente agli interventi di restauro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE

ART. 16

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA

1. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree e zone omogenee come risulta dalle planimetrie in scale 1:1000 (insediamenti storici), 1:2.000 e 1:10.000.
2. Ciascuna di tali aree e zone è sottoposta a distinta disciplina contenuta negli articoli delle presenti norme e sono così classificate anche in relazione alla suddivisione in zone del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444:

1.1 Zone A: Insediamenti Storici.

- art. 17÷25 Insediamenti storici;
- art. 70 Manufatti e siti di interesse culturale, naturalistico e storico.

1.2 Zone B: zone totalmente o parzialmente edificate.

- art. 27 Aree residenziali consolidate;
- art. 28 Aree residenziali di completamento.

1.3 Zone C: zone destinate a nuovi complessi insediativi.

- art. 30 Aree di nuova espansione;

1.4 Zone D: zone per impianti industriali e assimilati.

- art. 32 Aree miste produttive commerciali;
- art. 32bis Aree produttive del settore secondario di livello locale;
- art. 33 Aree per attività estrattive;
- art. 34 Aree per impianti smaltimento rifiuti centro raccolta materiali;
- art. 36 Aree per attività commerciali;
- art. 37 Aree per attrezzature turistico ricettive.

1.5 Zone E: zone agricole.

- art. 39 Aree agricole di pregio;
- art. 40 Aree agricole;
- art. 41 Altre aree agricole;
- art. 42 Aziende agricole;
- art. 43 Aree a bosco, aree a pascolo.

1.6 Zone F: aree per attrezzature ed impianti di interesse generale.

- art. 45 Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
- art. 46 Verde pubblico e parchi urbani;
- art. 47 Aree per impianti ed attrezzature tecnologiche;
- art. 48 Aree cimiteriali;
- art. 50 Infrastrutture ferroviarie;
- art. 51 Infrastrutture stradali;

- art. 52 Parcheggi pubblici;
- art. 53 Piste ciclopedonali;
- art. 54 Elettrodotti.

1.7 Zone H: verde privato e servizi per la residenza.

- art. 60 Verde privato;
- art. 61 Parcheggi privati;
- art. 62 Servizi privati.

1.8 Aree di tutela e protezione.

- art. 55 Fasce di rispetto;
- art. 56 Fasce di rispetto cimiteriale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 57 Fasce di rispetto stradale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 58 Fasce di rispetto dei depuratori;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 59 Fasce di rispetto degli elettrodotti;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 63 Aree di difesa paesaggistica;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 64 Aree di tutela ambientale provinciale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 66 Aree di protezione fluviale;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene);
- art. 69 Aree di tutela archeologica;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 47 Bis Discariche di R.S.U. bonificate;
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene);
- art. 72 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale);
(ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l'area appartiene).

1.9 Zone che non rientrano nella classificazione prevista dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

- art. 65 Riserve naturali provinciali;
- art. 66 Aree di protezione fluviale;
- art. 68 Aree ad elevata integrità.

TITOLO III INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI (ZONE A)

ART. 17 GENERALITA'

1. All'interno degli insediamenti storici, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali in conformità alle disposizioni vigenti di cui all'art.35.

In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.

2. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti e dei terreni, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.
3. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
4. La progettazione dovrà essere conforme al Manuale di intervento per gli insediamenti storici allegato al P.R.G..
Eventuali soluzioni diverse potranno essere adottate, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, solo eccezionalmente per progetti di particolare valenza architettonica.
5. Non è consentito trasformare in abitazione i locali al piano terreno adibiti ad altro uso, anche se accessorio all'abitazione, se le finestre si affacciano direttamente su spazi pubblici e distano meno di m 6,00 dalle pareti prospettanti.
Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui ai successivi articoli.
6. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o la loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e foto voltaici e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti.
Tali interventi saranno se del caso oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre al permesso di costruire.
7. I volumi completamente interrati rispetto al piano di campagna possono essere costruiti a confine, salvo fasce di rispetto stradale e contrarie ragioni di pubblico interesse.
8. E' ammessa la realizzazione dei piccoli manufatti accessori di servizio di cui all'art. 11. Per le distanze dai confini e dalle costruzioni si fa riferimento a quanto previsto nello schema dei manufatti accessori. Questi manufatti non potranno insistere sulle aree normate dagli artt. 20,

23, 63 e sulle aree destinate ad uso pubblico o di interesse pubblico, e dovranno essere posizionati in maniera defilata rispetto alle facciate principali degli edifici.

9. Ad esclusione delle aree libere di cui all'art. 20, è ammessa la realizzazione di garage interrati la cui superficie massima utilizzabile non potrà superare il 40% della superficie a cielo libero e comunque con un massimo di 100 mq e altezza utile di 2,80 m.
10. I confini di zona individuati nelle cartografie, con esclusione di quelli verso la viabilità e i parcheggi pubblici, non sono assimilati ai confini di proprietà.
11. Dalla viabilità individuata dal P.R.G., compresi gli allargamenti previsti, gli edifici dovranno rispettare la distanza minima dalle strade prescritta per la zona.
12. Dai parcheggi pubblici individuati dal P.R.G. gli edifici dovranno rispettare la distanza minima dai confini prescritta per la zona.
13. Non è consentita la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti) sugli edifici individuati con le categorie "R1" e "R2".
14. Ferma restando in capo alla Soprintendenza per i beni culturali e del paesaggio la competenza autorizzativa degli interventi su beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004, la sopraelevazione degli edifici posti in aderenza a quelli vincolati è subordinata, ai sensi dell'art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza ed al rispetto degli articoli 877 e 879 del Codice Civile.

Gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica, la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni, sono subordinati alla verifica dell'interesse ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 18

CATEGORIE DI INTERVENTO

"R1" - "R2" - "R3" - " - "R6"- “edifici pertinenziali”

1. Le planimetrie di progetto provvedono ad individuare la categoria di intervento attribuita ad ogni singola unità edilizia. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

Per tali categorie, individuate con le lettere "R1" - "R2" - "R3" - “Edifici pertinenziali” sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi articoli.

Sono assoggettati a restauro gli edifici e i manufatti:

- a) Dichiarati di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, o sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del medesimo D. Lgs..
 - b) Gli edifici di carattere collettivo (religioso e civile) padronale edificati prima del 1860 e non sottoposti successivamente ad alterazioni sostanziali dell'organismo edilizio; edificati anche dopo il 1860 ma che presentano caratteri architettonici e/o tipologici particolarmente significativi.
2. **Per la categoria di intervento "R1"** in generale oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 77 della L.P. 15/2015 sono ammesse opere quali:
 - la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;

- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
- il rinnovo per sostituzione - limitata all'indispensabile - degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghe a quelle da sostituire;
- il ripristino ovvero ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;
- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); analoghe piccole trasformazioni distributive richieste da un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile, e inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.) o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;
- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati.

Si consente inoltre l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 4% della proiezione sul piano orizzontale della superficie delle falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza.

Il restauro può riguardare interi organismi edilizi o singoli elementi dotati di significativi valori culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, elementi scultorei, stemmi, affreschi e decorazioni) ovvero tutti quegli elementi di decoro e ornamento che caratterizzano gli edifici storici, ancorché non tutelati, come previsto dall'art. 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è prescritto per gli edifici o loro parti già vincolati a norma della L. n.1089/1939 ora D. Lgs. 42/2004 e per quelli di grande rilevanza storico-culturale espressamente assoggettati a tale tipologia di intervento, tutti classificati nella categoria operativa R1.

3. **Per la categoria di intervento "R2"** in generale sono ammesse, oltre a quanto stabilito per la cat."R1", la manutenzione ordinaria, straordinaria, gli interventi previsti dal comma 1 lett. d)

dell'art. 77 della legge provinciale e, nel rispetto di quanto previsto al comma 17 dell'art. 21, opere quali:

- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;
- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati;
- modifiche di portoni, porte esterne e finestre, ma solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- il rifacimento dei manti di copertura con i materiali previsti dal Manuale di intervento per gli insediamenti storici allegato al P.R.G. , conservando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- la realizzazione di abbaini sulla copertura nel numero massimo di due per edificio e uno per falda, di forma e dimensioni tradizionali (a cuccia di cane con larghezza massima di m 1,50) onde consentire il recupero a scopo abitativo dei sottotetti, quella di opere di isolamento termico.
- Gli abbaini non dovranno alterare la forma della gronda dei fronti di pregio;
- In copertura è comunque vietato realizzare logge rientranti nelle falde ("balconi a vasca");
- La realizzazione delle opere di isolamento termico ad esclusione del cappotto esterno;
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo l'impianto strutturale esistente;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- ai sensi dell'art. 105 della L.P.15/2015, e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 17 dell'art. 21, il recupero dei sottotetti, tramite sopraelevazione, per una sola volta, nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile e comunque entro un limite massimo di un metro. La cartografia degli edifici in centro storico riporta, con apposita simbologia, ove tale intervento non è ammesso;
- L'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 4% della proiezione sul piano orizzontale della superficie complessiva del tetto con un massimo dell'8% della proiezione sul piano orizzontale della superficie delle singole falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza;
- Sulle facciate non prospicienti vie e spazi pubblici né su aree vincolate a tutela paesistica e ambientale, sono ammessi la ricomposizione edilizia con accorpamento di volumi separati e conseguente modifica dei prospetti e l'apertura di nuovi fori a soli fini igienico sanitari.
- Interventi di carattere straordinario ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015.

4. Per la categoria di intervento "R3" oltre a quanto stabilito per la cat."R2" si ammettono gli interventi previsti dal comma 1, lett. e) dell'art.77 L.P.15/2015 e le seguenti opere quali:

- Interventi di adeguamento dell'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. È possibile variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali;
- Ampliamenti laterali o in sopraelevazione nel rispetto dei seguenti limiti:
 - per edifici con SUN complessiva inferiore o uguale a 240 mq 20% della SUN;
 - per edifici con SUN complessiva inferiore o uguale a 360 mq 7% della SUN;
 - per gli edifici storici isolati aumento massimo della SUN fino a 27 mq;
 - sopraelevazione massima ammessa pari a 0,50 m, misurata a metà falda all'intradosso del soffitto o della copertura;

Gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva presentazione di un dettagliato elaborato di rilievo corredato di tutti gli elementi atti ad individuare eventuali caratteristiche architettoniche e materiali di pregio nonché la presenza di elementi di particolare valore storico-testimoniale soggetti a tutela ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La demolizione e ricostruzione è ammessa previo parere positivo della Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità della Vallagarina (CPC) - in funzione della competenza attribuita alle commissioni dalla L.P. 4 agosto 2015 n.15 e s. m. - in merito alla coerenza con il contesto in cui è inserito l'edificio, alle caratteristiche architettoniche dell'edificio, ai materiali utilizzati e presenti, all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (rispetto delle normative antisismiche) nonché alla migliore fruibilità dal punto di vista abitativo.

In caso di edifici di proprietà pubblica la demolizione e ricostruzione è ammessa solo a seguito di accertamento negativo della verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi di ricostruzione dovranno riproporre assetti planivolumetrici nonché caratteri tipologici ed elementi costruttivi compatibili con il contesto storico in cui ricadono (forma semplice e compatta, eliminazione di tutti gli elementi incongrui, ecc.) e riferirsi alle indicazioni contenute nel Manuale di intervento per gli insediamenti storici.

Nella ricostruzione vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e dignità architettonica.

La ricostruzione può recuperare i volumi e le superfici utili delle superfetazioni inglobandoli nei nuovi involucri e corpi di fabbrica. La ricostruzione di volumi cadenti o perduti deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie simili.

E' ammessa edificazione continua lungo il fronte stradale, in ciglio o in arretrato, in aderenza o in appoggio, fatte salve le norme vigenti e quanto previsto all'art. 10.

4.1 Per gli edifici individuati con apposita grafia, sono ammessi i seguenti interventi :

a) Ampliamento.

Tale intervento è finalizzato esclusivamente al recupero di parti residue degli edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987) ed applicabile alle unità edilizie con SUN da 54 mq fino a mq 406 compresi, per una sola volta ed in aderenza, e se del caso a filo stradale. Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente.

L'ampliamento avviene mediante:

- l'allineamento con i fronti degli edifici latitanti nel caso di edificato a schiera;
- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale e mantenendone le proporzioni negli altri casi, compresa la sopraelevazione di manufatti accessori aderenti non vincolati e ricadenti nelle aree di cui agli articoli 20, 21 e 22..

La misura massima dell'ampliamento riferita al volume esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987) è pari a:

Sun esistente all'entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987) m ²	Ampliamento massimo m ³
≤ 54	0
> 54 ≤ 135	50
> 135 ≤ 270	41
> 270 ≤ 406	27
> 406	0

Tale ampliamento non potrà insistere sulle aree, normate dall'articolo 20, 21 e 22;

b) Sopraelevazione.

E' finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti degli edifici fino a 4 piani fuori terra computati da valle.

La sopraelevazione consentita è quella minima per rendere agibile il sottotetto e non potrà comunque superare i valori sotto specificati:

Numero dei piani fuori terra escluso il sottotetto (se non determina Sul) all'entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987)	Sopraelevazione massima compreso il cordolo in c.a. m
1	2,00
2	1,50
3	0,50
4	0,30

La copertura va realizzata in conformità alla tradizione locale, in particolare per quanto riguarda l'orientamento, il numero e la pendenza delle falde. Dovrà essere comunque garantita la regolarità della copertura ed il suo inserimento corretto, anche visivamente, rispetto all'intorno. La sopraelevazione potrà essere eseguita anche in tempi diversi, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui sopra, e si intenderà sempre ed in ogni caso riferita alla situazione esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987). La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella residenziale o assimilata.

Vanno rispettati comunque i vincoli puntuali e i fronti di pregio di cui all'art. 24.

5. Categoria di intervento speciale "R6"

Sono soggetti a tale categoria operativa speciale i manufatti definiti come superfetazioni ovvero come inserimenti edilizi incongrui.

Per tali elementi, indicati con apposita grafia nelle tavole di piano in scala 1:1000, rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria.

E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Sono in ogni caso possibili le demolizioni; in tal caso il terreno reso libero sarà asservito al vincolo di destinazione di zona.

6. Edifici pertinenziali

Per tali edifici è prevista la possibilità di conferma, subordinata alla ricomposizione formale mediante tecniche costruttive e formule compositive proprie delle aggregazioni tradizionali. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno ambientale, particolarmente per quei manufatti ricompresi nelle aree di cui all' articolo 22, 23 e 54.

Salve le destinazioni d'uso in atto, alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987), tali manufatti dovranno essere destinati ad accessorio delle abitazioni.

**ART. 19
EDIFICI SPECIALISTICI**

1. Le cartografie di piano provvedono alla individuazione degli edifici alberghieri e di quelli destinati programmaticamente a soddisfare la dotazione di servizi pubblici alla residenza non trasferibili, ivi comprese la residenza speciale per anziani, soggetti ad handicap, altre categorie protette e la residenza connessa con le funzioni inserite.
2. Tali edifici, con apposito simbolo, si dividono in quelli da confermare, da rifunionalizzare, di piano, alberghieri.
Sono comunque ammessi gli interventi richiesti dalle norme inerenti la incolumità e la sicurezza.
3. In relazione a motivate esigenze funzionali o produttive, per gli edifici individuati ai sensi del presente articolo e ricompresi nella categoria operativa "R3", è ammessa una variazione volumetrica (ampliamento più soprelevazione) del 15% (quindici per cento) del volume esistente all'entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987), da utilizzare una sola volta.

**ART. 20
AREE LIBERE NEL CENTRO STORICO**

1. Le cartografie di piano provvedono ad individuare espressamente le aree libere inedificate che risultano normate come di seguito.
2. In tali aree è privilegiata la sistemazione igienico-funzionale, mediante riqualificazione dell'arredo al servizio della residenza (pergolati, gazebi e simili), manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, piccole strutture sportive che non richiedono la realizzazione di volumi,

coltivazione di orti e giardini, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 18 comma 5.1, è ammessa l'edificazione dei garage interrati di cui al comma 9 dell'art. 14, ed i relativi accessi purché compatibili con i problemi della viabilità e del traffico e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 15 comma 1, mantenendo, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno e curando la sistemazione di questo dopo l'intervento. Per accessori di natura agricola si applica anche in questa area quanto specificatamente disposto all'art. 15.
4. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle sezioni stradali, apertura di percorsi pedonali, creazione di parcheggi in diretta connessione con la viabilità.
5. Si applica in ogni caso l'art. 17.
6. Contestualmente alla progettazione degli interventi sugli edifici, vanno presentate le planimetrie delle aree di pertinenza con l'indicazione degli interventi previsti, mantenendo o recuperando le caratteristiche storico-ambientali del sito.

ART. 21 SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI

1. Vengono così definiti gli spazi scoperti. Tali superfici hanno funzione di:
 - a) accessorio all'abitazione;
 - b) pertinenza ambientale di pregio congruente con l'edificio;
 - c) recupero a verde privato di superfetazioni demolite;
 - d) servizi.
2. Nelle zone così definite che siano divise patrimonialmente si perseguirà di norma l'accorpamento funzionale e colturale delle particelle catastali latitanti.
3. E' opportuno che le recinzioni siano evitate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota, ecc.); esse dovranno essere eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni, ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.).
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 18 comma 5.1 sono ammesse costruzioni di servizio all'attività produttiva e alla residenza di cui al comma 3 del precedente articolo.
E' consentita la costruzione di tunnel temporanei e permanenti.
5. La superficie di usura di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere trattata in conformità ai materiali tradizionali o attuali di pregio rilevati negli elaborati analitici di piano (informazioni di base), con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione che non siano il recupero delle pavimentazioni tradizionali.
Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti.
Tali spazi di relazione, pur non espressamente individuati in cartografia, dovranno essere liberati da superfetazioni e muri di divisione per migliorarne le qualità abitative ed igienico-sanitarie.
6. L'Autorità Comunale competente, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento

sostitutivo nei casi di cortili o androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno.

ART. 22

SPAZI PRIVATI DA RIQUALIFICARE

1. Sono finalizzati alla conferma o al ripristino qualitativo, a seconda dei casi, degli ambiti liberi da edificazione e significativi rispetto alla qualità ambientale dei nuclei ed alle relazioni tra masse edificate.
2. In tali aree dovrà essere posta notevole cura negli interventi, in particolare per quanto riguarda pavimentazioni esterne, prospetti e colorazioni degli edifici, valorizzazione di elementi caratterizzanti ed opere di arredo urbano; sono previste la demolizione o assestamento delle superfetazioni.
In tali aree è vietata ogni costruzione emergente dal piano di spiccato. Sono ammesse costruzioni interrato di servizio all'attività produttiva e alla residenza.
E' data facoltà al Sindaco di intervenire sostitutivamente.

ART. 23

AREE A VERDE STORICO

1. Le aree espressamente indicate in cartografia con apposita grafia sono inedificabili ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti e i volumi interrati, e sono finalizzate alla tutela ambientale dei nuclei. In tali aree è prescritto il mantenimento dei caratteri formali ed ambientali delle stesse, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, il rapporto visivo con gli edifici e i manufatti accessori storici quali muri di sostegno, carrabili minori, fontane e simili di cui agli articoli 69 e 70.
2. Il verde sarà per quanto possibile arborato con essenze rispettose delle caratteristiche locali, confermando in ogni caso in modo vincolante le alberature esistenti per le quali è previsto il naturale avvicendamento.
Sono comunque ammesse la sostituzione di alberature e la previsione di nuovi impianti.
3. Le aree come sopra individuate, che attualmente si presentino nude o ambientalmente dequalificate, richiedono comunque la restituzione al pristino stato.

ART. 24

FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI

1. Le cartografie di piano provvedono ad indicare i fronti di pregio ed i vincoli puntuali. I fronti di pregio dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali o ripristinati formalmente in modo idoneo in relazione all'intervento ammesso per ogni singolo edificio dalla categoria operativa.
I fronti di pregio appartenenti agli edifici di categoria operativa "R3" (ristrutturazione edilizia) non possono essere demoliti.
2. Per i vincoli puntuali sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.
3. Per tutti gli elementi che qualificano la scena urbana, individuati o meno nella cartografia di piano, valgono le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 delle presenti norme.

ART. 25
FRONTI DA RIQUALIFICARE

1. Sono individuati in cartografia con apposita grafia, e finalizzati al pieno ripristino formale dei fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre e rappresentano un minimo strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei.
2. La progettazione corredata dall'opportuna documentazione fotografica, va estesa ad un ambito significativo, comunque non inferiore all' intero edificio.
3. Gli interventi sui fronti da riqualificare dovranno essere progettati e realizzati contemporaneamente agli interventi consentiti dalle categorie operative di cui all'art. 18. I fronti possono subire modificazioni anche dimensionali in conformità alla categoria di intervento, ed essere riprogettati per quanto riguarda la foratura e i poggiali.

TITOLO IV
AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO
(ZONE B)

ART. 26
GENERALITA'

1. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento, esterne ai centri storici (Zone B) sono distinte in:
 - aree residenziali consolidate (art. 27);
 - aree residenziali di completamento (art. 28);

In ciascuna valgono le ulteriori norme di cui agli articoli successivi.

2. Nelle aree residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui alle disposizioni provinciali vigenti), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste. In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.

In casi specifici può essere fissata la percentuale minima e massima del volume edificato da riservare a residenza.

3. Nelle aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento, salvo diversamente disposto per casi specifici, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, turistico, terziario.
4. Negli interventi di nuova costruzione, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno un quinto della superficie fondiaria va riservato a verde e sistemato ad orti e/o giardini.
5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999) è consentita la sopraelevazione e/o l'ampliamento, la costruzione di interrati nel rispetto dei parametri di zona. E' comunque sempre consentito anche superando i parametri di zona:
 - l'ampliamento del 20 % della SUN esistente alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999), da utilizzarsi una sola volta anche come somma di più interventi, con un massimo di 55 m² ;
 - l'ampliamento del 20 % del volume interrato (Vi) esistente alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999).
6. Non è consentito trasformare in abitazione i locali al piano terreno adibiti ad altro uso, anche se accessorio all'abitazione, se le finestre si affacciano direttamente su spazi pubblici e distano meno di m 6,00 dalle pareti prospettanti.
7. Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammessa la realizzazione dei piccoli manufatti accessori di servizio di cui all'art. 11.

E' inoltre ammessa la realizzazione di garage interrati a servizio degli edifici esistenti e di nuova costruzione, con superficie massima utilizzabile non superiore al 50% della superficie a cielo libero e comunque con un massimo di 100 mq lordi e altezza utile di 2,80 m.

8. In riferimento alla Carta delle risorse idriche, di cui alla delibera della G.P. n. 2779 del 14.12.2012, nel caso in cui l'area residenziale ricada in area di rispetto idrogeologico, la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali destinate al consumo umano" prevede l'allontanamento delle acque reflue oppure la messa in sicurezza della zona. Inoltre ogni intervento che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento.
9. In caso di edificazione in vicinanza alle infrastrutture stradali, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, devono essere individuate ed adottate opere per ridurre l'inquinamento acustico. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.447/95, unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentata anche una valutazione previsionale del clima acustico.

ART. 27 **AREE CONSOLIDATE**

1. Nelle aree residenziali esistenti consolidate sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 13 con esclusione dell'edificazione di nuovi volumi fuori terra staccati da quelli esistenti, nel rispetto dei parametri previsti per ogni singola zona, nell'elenco dei cartigli in calce alle presenti norme.
2. La modifica della volumetria esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G.I. (4 agosto 1999) è consentita con le modalità previste dall'articolo precedente.
3. Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con profili plani-altimetrici delle fronti esistenti, prospicienti vie o spazi pubblici; è consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati.
4. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di pertinenza.

ART. 28 **AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO**

1. Nelle aree residenziali di completamento sono possibili, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, anche nuove costruzioni nei lotti liberi, da armonizzare col contesto circostante.
2. In tali aree individuate in cartografia con apposito retino il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto parametri edificatori riportati nell'elenco dei cartigli.

TITOLO V
AREE PER INSEDIAMENTI DI RIQUALIFICAZIONE
E DI NUOVA ESPANSIONE
(ZONE C)

ART. 29
GENERALITA'

1. Le aree di nuova espansione sono le parti del territorio attualmente libere nelle quali è prevista una nuova edificazione.
2. Il P.R.G. individua le zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo o di Lottizzazione.
3. Nelle aree residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al Titolo VII), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali nel rispetto di quanto previsto al Titolo VIII.

In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.

In casi specifici può essere fissata la percentuale minima e massima del volume edificato da riservare a residenza.

4. Nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo diversamente disposto per casi specifici, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, turistico, terziario.
5. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999) è consentita la sopraelevazione e/o l'ampliamento, la costruzione di interrati nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 26, indipendentemente dall'esistenza del lotto minimo. Per i nuovi edifici con indice di utilizzazione fondiaria fino a 0,40 sono ammessi interrati fino ad un massimo del 50% della superficie del lotto, per quelli con indice compreso tra 0,54 e 1,08 sono ammessi interrati fino ad un massimo del 70% della superficie del lotto.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree residenziali prossime alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, del medesimo art. 8. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.

Relativamente alla rumorosità prodotta dal traffico ferroviario, le disposizioni cui fare riferimento sono definite dal D.P.R 18 novembre 1998, n. 459. Per le aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, ai sensi del comma 2 dell'art.3 del citato D.P.R., gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione.

ART. 30
AREE DI NUOVA ESPANSIONE

1. Le aree di nuova espansione sono le parti del territorio attualmente libere nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 29 delle presenti norme.
2. Il P.R.G. individua le zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo o di Lottizzazione.
Anche in assenza di specifica indicazione sulla cartografia o nei cartigli, i piani di lottizzazione sono comunque obbligatori quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
3. Nelle aree soggette a pianificazione subordinata, fino all'approvazione dei relativi piani attuativi o di lottizzazione, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volume, con esclusione del cambio di destinazione d'uso.

TITOLO VI

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

(ZONE D)

ART. 31

GENERALITA'

1. Nelle aree produttive è consentito realizzare unità abitative con le modalità previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i. e in coerenza con gli articoli 92, 117 della L.P.15/2015 e 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è consentita con le limitazioni dell'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
Le potenzialità edificatorie ammesse vanno riferite al volume urbanistico (Vt).
Tali alloggi vanno inseriti organicamente nella struttura produttiva e non possono essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.
2. Nelle stesse aree è consentito, nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, destinare parte dei volumi realizzabili a funzioni di ospitalità transitoria ed esclusiva dei dipendenti (foresteria) ai sensi dell'art. 33, comma 6 lett. b) delle norme di attuazione del PUP e art. 93 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
3. Almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

ART. 32

AREE MISTE, PRODUTTIVE-COMMERCIALI

1. In queste aree sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui ai commi 1, 6 e 11 dell'art. 33 delle Norme di attuazione del P.U.P., quelle per le attività commerciali, turistiche e terziarie in genere, nonché funzioni pubbliche inerenti attrezzature e servizi.
2. La superficie utile lorda (Sul) dell'intero insediamento, deve essere destinata almeno per il 70% alle attività produttive, mentre per quelle commerciali è previsto un limite massimo del 15%.
3. Sono escluse le grandi strutture di vendita.
4. Non è ammessa la nuova costruzione di edifici residenziali, agricoli specializzati e rustici.
5. Salvo indicazioni diverse contenute negli specifici cartigli o nei Piani Attuativi. sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Lotto minimo	m ²	1500
Altezza edificio	m	10,50
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ²	0,73
Rapporto di copertura	%	50
Rapporto di utilizzo dell'interrato max:	%	60
Verde privato min.:	%	20

ART. 32Bis

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui al comma 11 dell'art. 33 delle Norme di attuazione del P.U.P. e alla deliberazione della G.P. n. 621 dd. 23.03.2012 e quelle previste dall'art. 118 della L.P. n. 15/2015. Per le relative disposizioni si richiama il Capo II del RUEP.
2. Salvo diversa indicazione nei P.I.P. previsti dal P.R.G. o dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Rc max	%	50
H max	m	14
3. Per il verde privato, vale quanto indicato all'articolo precedente.

ART. 33

AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Nelle aree assegnate a cave e torbiere sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali, il riciclaggio degli inerti e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere carattere precario e vanno eseguiti con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave.
2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla L.P. 7/2006 e s.m..

ART. 34

AREE PER IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA MATERIALI

1. Nelle aree per lo smaltimento dei materiali inerti e nei centri di raccolta materiali si applicano le specifiche norme di settore.

TITOLO VII
AREE COMMERCIALI
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DEL SETTORE COMMERCIALE
(ZONE D)

ART. 35
DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante).
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 35.1
TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.e i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 35.2
LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia del piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 57
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza
 - e) fasce di rispetto.

ART. 35.3

ATTIVITA' COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive aventi carattere multifunzionale D1 specificatamente individuate dall'art. 30 delle presenti norme, sono ammessi esercizi di vicinato a medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 35.4

VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 35.5

ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 35.6

SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri;
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 35.7 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 35.8 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 35.9 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 35.10 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 35.11
CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO E DI
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, riutilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 35.12
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 36
AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Sono zone destinate ad accogliere fino a medie strutture di vendita, attività commerciali al dettaglio e attività compatibili con il commercio come pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, uffici, servizi artigianali alle persone e simili, attività di sviluppo e ricerca nella information technology, con esclusione della residenza anche se al servizio dell'attività insediata.
2. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Indice di utilizzazione fondiaria(Uf) massimo	m ² /m ²	0,67
- Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	%	60
- Altezza del fabbricato massima	m	10,00
3. Almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde permeabile con specie arboree/arbustive di medio - alto fusto a pronto effetto.
Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiati nella superficie a verde.

TITOLO VIII

AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

(ZONE D)

ART. 37

AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

1. Sono zone destinate ad accogliere gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri disciplinati dalla L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. n. 28-149/Leg. d.d. 25.09.2003) e s.m., ristoranti, pubblici esercizi, locali di divertimento e strutture ricettive in genere.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Lotto minimo (LM)	m ² 1.000
– Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ² 0,54
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	% 50
– Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	% 70
– Altezza della facciata	m 10,50
– Altezza dell'edificio	m 11,25
– Numero dei piani	n. 4
3. Ai sensi dell'art. 119 della L.P.15/2015 è consentito realizzare un solo alloggio con SUN massima pari a m² 120 per impresa, inserito organicamente nella struttura alberghiera e che non può essere oggetto di alienazione separata rispetto alla struttura di riferimento.
4. Almeno il 20 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

TITOLO IX

AREE PER ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI

(ZONE E)

ART. 38

GENERALITA'

1. Le aree agro-silvo-pastorali sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
 - a) aree agricole di pregio (art. 39);
 - b) aree agricole (art. 40);
 - c) altre aree agricole (art. 41);
 - d) aziende agricole (art. 42) ;
 - e) aree a bosco, aree a pascolo (art. 43);

I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.

2. Le aree agricole di cui alle lettere a), b) , c) e d) del precedente comma, sono riservate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 37 delle norme d Fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore del P.R.G.I. (4 agosto 1999) per le nuove costruzioni valgono le disposizioni dell'art. 37 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i.. E' consentita la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni ai sensi dell'art. 84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Tali manufatti devono rispettare i parametri di cui all'art. 84 del Regolamento sopracitato.

L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le costruzioni si applica la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d. 03.09.2008, allegato 2, e s.m.e i.

Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo ai sensi dell'art. 112, comma 5 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

3. Le nuove stalle devono distare almeno 200 m dai centri storici, dalle aree residenziali, commerciali, ricettive ed alberghiere, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti..
4. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono vietati:
 - a) i cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b) le trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
 - c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

Sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio e quelle di bonifica agraria.

5. Per le aree agricole poste lungo i corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla L.P. 4/1986 (Piano provinciale di risanamento delle acque). In particolare ai sensi dell'art. 30 del Piano è vietata l'utilizzazione dei fertilizzanti organici, di cui all'art. 29 del Piano stesso, per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di m 10 nel caso di liquami, di m 5 nel caso di letame solido.

6. In tali aree valgono inoltre le disposizioni di pratica agricola per la limitazione dell'inquinamento dettate dal nuovo Piano di tutela delle acque, approvato con d.G.P. n. 233 di data 16 febbraio 2015. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

7. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.

Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

8. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
9. Nelle aree agricole di cui al presente articolo è ammesso il riuso degli edifici tradizionali esistenti prima dell'aprile 1993, con funzioni originarie dismesse nei termini previsti dall'art. 112 comma 11, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Anche per tali edifici, se ricadenti in area agricola o agricola di pregio, il cambio di destinazione d'uso è soggetto al parere della Sottocommissione CUP.

In tali immobili, purché siano già serviti da adeguata viabilità di accesso e da idonee opere di urbanizzazione, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia al fine di un recupero residenziale o agricolo-produttivo, anche con variazione della destinazione d'uso e l'aumento di una unità abitativa rispetto a quelle originariamente esistenti; per quelli con destinazione originale non residenziale, è ammessa la realizzazione al massimo di due unità abitative.

10. Le procedure di cui al comma precedente non si applicano ai manufatti di limitate dimensioni (depositi agricoli), anche di tipo tradizionale, per i quali sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.

11. Per gli interventi di recupero degli immobili con caratteri tradizionali, vale inoltre quanto previsto al successivo art. 71.

ART. 39 **AREE AGRICOLE DI PREGIO**

1. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dagli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i.
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - SUN massima m^2 650
 - altezza dell' edificio m 9,00
 - Rapporto di copertura riferito al lotto minimo max 20 %
 - superficie interrato m^2 333
 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) m^2/m^2 0,01
 - Lotto minimo mq. 5.000
 - riducibile a m^2 1.500
 - se il nuovo edificio si trova entro un raggio di m 150 dal limite degli insediamenti storici ovvero dalle aree di cui ai titoli III, IV, V, VI VII e VIII
 - Superficie aziendale minima:
 - Per aziende frutti viticole m^2 20.000
 - Per aziende floro-vivaistiche m^2 5.000
 - Per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ecc.) m^2 10.000
 - Per aziende zootecniche m^2 50.000
3. La realizzazione degli interventi ammessi è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dai soggetti di cui all'art.5 della L.P.15/2015 e dall'art. 71 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà dell'azienda ricadente nel territorio del Comune e dei Comuni limitrofi, anche non confinanti, ma con non più di un Comune interposto, avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende zootecniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo avente destinazione silvopastorale o classificate a pascolo nel fascicolo aziendale rilasciato dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della P.A.T..
5. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano regolatore intercomunale (4 agosto 1999), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% della SUN esistente destinata a scopi produttivi, fino al 15% della SUN esistente destinata a scopi residenziali e agrituristici per le residenze e l'agriturismo.

Gli ampliamenti dovranno rispettare il limite di altezza di cui al comma 2.

Per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli vale quanto previsto dall'art. 38, comma 9, delle presenti Norme.
6. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.

7. Agli immobili realizzati ai sensi dei commi precedenti nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'art. 112, comma 5, della L.P. 15/2015, non può essere mutata la destinazione d'uso.

Agli edifici realizzati posteriormente all'aprile 1993 e anteriormente alla data di entrata in vigore della L.P.15/2015 continua ad applicarsi l'art. 62 della L.P.1/2008.

I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

ART. 40 **AREE AGRICOLE**

1. Oltre a quanto stabilito ai commi 1, 3 e 4 del precedente articolo 39, gli interventi nelle aree agricole devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

– SUN massima	m ²	650
– aumentabile per le strutture zootecniche a	m ²	760
– altezza dell'edificio	m	9,00
– indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ²	0, 02
– rapporto di copertura (Rc) riferito al lotto minimo	%	10
– lotto minimo	m ²	5.000
– lotto minimo per le strutture zootecniche	m ²	2.500
– superficie aziendale minima:		
– per aziende fruttiviticole	m ²	15.000
– per aziende florovivaistiche	m ²	5.000
– per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ecc.)	m ²	5.000
– per aziende zootecniche	m ²	15.000

ART. 41 **ALTRE AREE AGRICOLE**

1. Oltre a quanto stabilito al precedente articolo 38, gli interventi nelle restanti aree agricole devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

– SUN massima	m ²	520
– elevabile in caso di presenza di strutture zootecniche a	m ²	780
– altezza massima edificio	m	9,50
– Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ²	0,02
– Rapporto di copertura(Rc) massimo	%	10
– Superficie interrato	m ²	178
– Lotto minimo	m ²	5.000
– lotto minimo per le strutture zootecniche (riducibile a m ² 1.500 se l'edificio dista meno di m 100 dal centro storico o dalle aree residenziali del P.R.G.)	m ²	2.500
– superficie aziendale minima:		
– per aziende fruttiviticole	m ²	15.000

- per aziende florovivaistiche, orticole m^2 5.000
 - per allevamenti di piccoli animali
 - (polli, conigli, ovini, capre, ecc.) m^2 5.000
 - per aziende zootecniche m^2 15.000
2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.I. (4 agosto 1999), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% della SUN destinata a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 15% della SUN destinata a scopi residenziali e agrituristici per le residenze e l'agriturismo. Gli ampliamenti per gli esercizi agrituristici devono in ogni caso assicurare non vengano superati i limiti previsti dalla L.P.10/2001 e s.m. e dal suo regolamento di attuazione.
3. In tutti i casi si dovrà rispettare il limite di altezza di cui al comma 1.
4. Nelle aree normate dal presente articolo e situate ad un'altitudine superiore ai 600 m. s.l.m. sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di cui al precedente comma 2.

ART. 42 AZIENDE AGRICOLE

1. Oltre a quanto stabilito al comma 1 del precedente articolo 39, gli interventi nelle restanti aree agricole devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

a) Strutture per gli allevamenti.

- SUN massima	m^2	7.500
- altezza dell'edificio	m	10,50
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m^2/m^2	0,30
- lotto minimo	m^2	2.000

b) Malghe.

- SUN massima	m^3	7.500
- altezza dell'edificio	m	7,50
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m^2/m^2	0,002

c) Altre aziende agricole.

- SUN massima	m^2	1.000
- altezza dell'edificio	m	10,50
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m^2/m^2	0,06
- lotto minimo	m^2	2.000

2. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal P.R.G.
3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 40% del volume esistente destinato a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 10% del volume esistente con destinazione diversa per scopi diversi.

Gli ampliamenti devono comunque rispettare i limiti di altezza di cui al comma 1.

4. Agli immobili realizzati ai sensi dei commi precedenti nonché a quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo non può essere mutata la destinazione d'uso fatte salve le eccezioni previste al comma 5 dell'art. 112 della L.P.15/2015.

I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

ART. 43

AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO

1. Nei boschi così come definiti dall'art. 2 della L.P. 11/2007, nelle radure, ed incolti che costituiscono le aree assegnate rispettivamente ad attività forestali e di pascolo da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi, previsti dai Piani generali forestali e dal Piano forestale montano nonché il recupero dei terreni agricoli abbandonati, secondo quanto previsto dalle norme di settore.
2. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati mediante il Piano forestale montano, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 del PUP.
3. Per gli edifici esistenti al 2.10.1991 è consentita la ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, secondo una delle seguenti modalità:
 - accorpamento di manufatti accessori separati, ubicati nelle immediate vicinanze, purché legittimati;
 - per quelli con funzioni produttive di cui al comma 1, sono permessi aumenti fino al 20% della SUN;
 - per gli altri edifici sono ammessi aumenti fino al 20% della SUN fino al raggiungimento con un massimo di mq 50;
 - per gli edifici oggetto di intervento è ammessa un'altezza massima di 6 m a metà falda, fatta eccezione per gli edifici funzionali alle attività delle malghe che potranno essere sopraelevati fino a m 7,50;
 - è esclusa la costruzione di volumi parzialmente o totalmente interrati.
4. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva, nel rispetto di quanto disposto dalla L.P. 11/2007 e dal Decreto DPL n. 8/2011.
5. Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo previsti dal D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.(all. B bis).

TITOLO X

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI (ZONE F)

ART. 44

STANDARD URBANISTICI

1. All'interno delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche valgono le indicazioni dell'art. 59 della L.P. 15/2015.

ART. 45

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE

1. Le aree per servizi ed attrezzature pubbliche sono riservate alle seguenti funzioni:
 - strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni;
 - scuole di ogni tipo, asili nido;
 - strutture socio sanitarie, ospedaliere di ogni tipo;
 - strutture religiose;
 - strutture assistenziali;
 - strutture ed impianti sportivi e ricreativi;
 - strutture culturali;
 - piazzole elicottero;
 - analoghi
2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi alle funzioni consentite, nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle norme generali.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8 della Legge 447/95. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 di cui al comma precedente, i titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
5. Almeno il 20 % della superficie fondiaria (escluse le piazzole elicottero) deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.
6. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, vanno previsti degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio.

ART. 46
VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI

1. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e i piccoli impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio. E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ripristinando a verde la superficie di copertura.
2. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una SUN complessiva inferiore a 75 mq e un'altezza massima di m 4,00.
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G. sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Sull'area individuata con apposito perimetro, è prevista la realizzazione un parco pubblico al servizio dell'intera frazione nonché il recupero della chiesetta esistente. Prima di effettuare opere che comportano l'asportazione di suolo boscato, è necessaria l'autorizzazione al cambio coltura ai sensi della L.P. 11/2007.

ART. 47
AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali centraline elettriche e telefoniche, sottostazioni di trasformazione elettriche, depuratori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, stazioni di pompaggio, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma, che devono rispettare la e dai fabbricati previste dalle norme generali.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
4. Tali manufatti, purché pubblici e di dimensioni contenute, possono essere realizzati qualsiasi sia la destinazione di zona, nel rispetto delle distanze di cui ai commi precedenti.
5. Per la realizzazione di tali opere di infrastrutturazione del territorio valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 79 della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

ART. 47 BIS
SITI INQUINATI BONIFICATI E SITI INQUINATI DA BONIFICARE

1. Tali aree che comprendono sia i siti inquinati soggetti a bonifica e recupero di cui all'art. 77 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che quelli bonificati. Sono rispettivamente individuate sulle tavole di piano con distinta grafia.

2. I siti presenti sul territorio comunale sono:
 - Discariche SOIS bonificate (ex discariche RSU): Dietrobeseo - codice SIB 13003; Posta Vecia codice SIB 13003; Loc. Acquaviva – codice SIB 13004; Loc. Murazzi – codice SIB 13005.
 - Discariche SOIS non bonificate: loc. Rio Secco I – SIB 13006.
3. Il piano per la bonifica delle aree inquinate è predisposto dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed è approvato dalla Giunta provinciale.
4. Ogni intervento sulle particelle fondiarie interessate da intervento di bonifica che possa comportare la movimentazione ed il trasporto di terreno al di fuori dell’area, dovrà essere sottoposto ad analisi chimica in ordine alla gestione di terre e rocce da scavo.
5. I siti ripristinati comprendono le discariche SOIS bonificate per i quali:
 - è necessario vengano isolati dall’ambiente esterno con la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo, in quanto siti di smaltimento definitivo di rifiuti;
 - è vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l’intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale;
 - la destinazione d’uso ammessa è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale.

ART. 48

AREE CIMITERIALI

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l’ampliamento dei cimiteri esistenti.
2. La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L.P. 2/83 e della L.P. 10/98

ART. 49

NORME GENERALI PER L’AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull’ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale, negli ambienti d’alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d’acqua, delle rive dei laghi, dei biotopi, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di nuovi edifici, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.

La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di Legge.

3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa solo all'interno degli insediamenti ed entro gli spazi assegnati allo scopo dall' Amministrazione Comunale.

ART. 50

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

1. Sono considerate aree per infrastrutture ferroviarie i sedimi delle stazioni, agli scali, le linee di strada ferrata e i suoli per i relativi impianti ed attrezzature.
2. In tali aree sono ammessi solo gli interventi e le opere necessari allo svolgimento del servizio ferroviario ed al suo potenziamento.
3. Per le distanze da osservare valgono i disposti del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

ART. 51

INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. individua, oltre all'autostrada esistente, le seguenti categorie funzionali di strade pubbliche, a seconda della loro rilevanza urbanistica:

- I - categoria
- II - categoria
- III - categoria
- IV - categoria
- V - categoria e altre strade

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.

2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 4.
La piattaforma stradale comprende la carreggiata, le banchine; sono esclusi le piazzole di sosta, i marciapiedi, gli arginelli, le scarpate e tutto quanto esterno al limite della strada.
3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari, agli spazi a servizio delle mobilità e nelle fasce di rispetto è vietata qualsiasi edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, alle opere per gli accessi agli edifici e ai fondi, agli impianti tecnologici a rete.
4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nelle allegate tabelle 2 e 3.
5. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
6. Nell'ambito degli insediamenti storici vengono inoltre individuate con apposita grafia le zone di adeguamento stradale ove si prevede la realizzazione di nuovi tracciati stradali o la rettifica di quelli esistenti, ivi compresa la creazione di piste ciclabili e simili. In queste zone è vietata ogni edificazione, ivi compreso l'ampliamento di edifici esistenti.

7. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.

8. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano larghezza massima di m. 2,50 con banchine ampie al massimo m. 0,50;
 - le piazzole non siano più larghe di m. 3,00 né disposte a meno di m. 200 l'una dall'altra;
 - il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.

Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.

9. Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali e ogni accesso alle aree residenziali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale, la cui eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade.
10. L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale.
11. Qualora gli interventi previsti riguardino sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
12. Il potenziamento della viabilità dovrà perseguire anche l'obiettivo di migliorare la visibilità nell'intersezione con la strada provinciale.
13. Il parcheggio dovrà essere realizzato evitando accessi diretti a pettine, sfruttando per quanto possibile la viabilità locale esistente.
14. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, per le disposizioni relative alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradale, si rimanda alle deliberazioni della Giunta provinciale in materia (n. 909/1995, 890/2006, 1427/2011, 2088/2013).

ART. 52

PARCHEGGI PUBBLICI

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di aree a verde attrezzato al servizio della sosta degli utenti del parcheggio stesso..
2. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo.
3. Nel sottosuolo sono sempre consentiti i parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti.
4. Tali strutture dovranno essere verificate preliminarmente sotto il profilo degli impatti acustici indotti e risultare compatibili con i limiti definiti dal DPCM 14 novembre 1997.
5. Per tutte le aree destinate a parcheggio, esistenti e di previsione, si dovranno adottare idonei sistemi controllati di allontanamento delle acque meteoriche.
6. L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale. Ove possibile dovrà essere evitata la creazione di nuovi accessi diretti dalla strada provinciale sfruttando la viabilità locale esistente.

ART. 53

PISTE CICLOPEDONALI

1. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
2. I tracciati indicati in cartografia per le strade pubbliche, i sentieri pubblici, i percorsi pubblici riservati ai pedoni e ai ciclisti, hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo. Per le piste ciclabili si fa riferimento alla L.P. 12/2010.

ART. 54

ELETTRODOTTI

1. Il PRG riporta in cartografia il valore della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) così come definita dal decreto del 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia dell'ambiente.
2. Ai sensi dello stesso decreto, in caso di progettazione di nuove aree residenziali o comunque adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, è prescritta la determinazione delle fasce di rispetto vere e proprie, che saranno fornite dal gestore della rete elettrica, secondo la metodologia di calcolo prevista dal decreto in parola.
3. Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere all'interramento delle linee medesime.
4. Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate.

5. Per quanto riguarda l'inquinamento magnetico a radiofrequenza, il riferimento è al D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

TITOLO XI

AREE DI RISPETTO – TUTELA E PROTEZIONE

(ZONE G)

ART. 55

FASCE DI RISPETTO

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili.
2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme; le possibilità di ampliamento dei fabbricati previsto dal D.P.G.P.909 del 03.02.1995 e s.m. si applicano anche all'interno delle zone di cui al Titolo III delle presenti norme.
3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita.
Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
Per ogni tipo di intervento ricadente in fascia di rispetto ferroviario, vale quanto prescritto dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, art. 49.
4. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle tabelle 2, 3, 5, 6, 7.
Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle delle tabelle citate.

ART. 56

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l'eventuale ampliamento.
2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 62 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

ART. 57

FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla allegata tabella 3 al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento e dalla allegata tabella 2 all'interno dei centri abitati, delle aree specificatamente destinate all'insediamento e nelle aree a verde privato.
Non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti.
2. In presenza del progetto esecutivo la strada, al fine della determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto, è classificata strada esistente.
3. Previo parere della Commissione edilizia comunale per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale è consentito l'ampliamento previsto dalle norme di zona. Qualora la norma di

zona non specifici l'entità dell' ampliamento, l'entità massima dello stesso è del 20% del volume urbanistico (Vt) e comunque entro il limite ammesso per gli interventi di ristrutturazione edilizia. L'ampliamento non dovrà avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio stesso e gli eventuali nuovi accessi non dovranno creare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

4. Per quanto non precisato nel seguente articolo valgono le indicazioni contenute nelle delibere della G.P. G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995, come modificata con deliberazione n. 890 d.d. 05.05.2006, n. 1427 d.d. 01.07.2011 e s. m..

ART. 58

FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro degli impianti di depurazione dei liquami delle pubbliche fognature conformemente all'art. 59 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).
2. In ragione del tipo di depuratore sono previste due zone denominate rispettivamente zona "A" e zona "B" la cui ampiezza è stabilita dalla Del. G.P. 26.08.2005 n. 1775 e dalla Del. G.P. 28.04.2006 n. 850, ed è riportata nella tabella 6 allegata.

ART. 59

FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

1. Comprendono gli spazi laterali alla proiezione sul terreno dell'asse longitudinale delle linee elettriche nei quali è vietato individuare nuove destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, aree verdi attrezzate o comunque edifici adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore, al fine di rispettare i valori limite di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), 28 settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti) e dei Decreti del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg e s.m.
2. La realizzazione di nuovi spazi destinati all'infanzia quali scuole, asili nido, parchi giochi, di altri spazi destinati all'infanzia è consentita solo quando siano osservate le distanze di rispetto di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. Vedi Tabella 10 allegata.
3. Nel periodo transitorio, citato dall'art. 16 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, la realizzazione di nuovi edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore, con esclusione dei casi previsti dal precedente comma 2, in prossimità degli elettrodotti esistenti alla data di entrata in vigore del DPGP n. 13-31/2000, è consentita nei limiti previsti dall'art. 16 del DPGP n. 13-31/2000.
4. La variazione dei parametri elettromagnetici di esposizione, delle distanze di sicurezza, delle fasce di rispetto, ecc. da parte delle normative statali o provinciali comportano l'automatico adeguamento delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO XII

VERDE PRIVATO E SERVIZI PER LA RESIDENZA (ZONE H)

ART. 60

VERDE PRIVATO

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti e piccole costruzioni di cui all'art. 11, è vietata ogni nuova costruzione, salvo specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa. Sono consentite le opere di infrastrutturazione.
2. E' consentita la ristrutturazione e la sostituzione edilizia, anche con accorpamento dei volumi, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999).
3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGI (4 agosto 1999), possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:

– Aumento massimo del volume urbanistico (Vt)	%	15
– Aumento massimo della superficie coperta	%	30
– Aumento massimo del volume interrato	%	100
– Indice di permeabilità (Ip) minimo	%	30
4. Il nuovo volume interrato dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.
5. Nel caso in cui tali zone ricadano in aree a penalità elevata della Carta di sintesi della pericolosità, non è ammesso alcun tipo di edificazione.

ART. 61

PARCHEGGI PRIVATI

1. Nelle aree indicate come parcheggi privati è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di aree a verde attrezzato al servizio della sosta degli utenti del parcheggio stesso.
2. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo. In quest'ultimo caso il cartiglio riporta anche l'altezza massima ammessa per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra; l'assenza dell'altezza in cartiglio indica il divieto di realizzare parcheggi multipiano fuori terra.
3. Se costituiscono pertinenza esclusiva dei lotti limitrofi, le relative aree possono essere conteggiate nella verifica della dotazione minima di parcheggio.
4. Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti con aumento della superficie utile netta, creazione di nuove ulteriori unità immobiliari, ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d'uso, valgono le disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento urbanistico –edilizio provinciale.

ART. 62
AREE PER SERVIZI PRIVATI

1. Nelle aree per servizi privati è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, lo svago e lo sport destinate al pubblico, attrezzature per il gioco e analoghe, con i relativi equipaggiamenti.
2. L'edificazione di nuovi fabbricati diversi da questo tipo di equipaggiamento è vietata; l'intervento sulle aree e la realizzazione di nuovi volumi sono soggetti a convenzione con il Comune, con la quale i privati si impegnano a mantenere ad uso pubblico l'intervento per un periodo di 20 anni dalla data di ultimazione dei lavori. La stipula della convenzione non è necessaria per manufatti pertinenziali o accessori all'attività principale.
3. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) massimo	m^2/m^2	0,14
- Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	30
- Distanza minima dai fabbricati e dai confini		vedi Titolo XV

E' ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza.
4. Almeno il 30 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di medio - alto fusto a pronto effetto.
Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiati nella superficie a verde.

TITOLO XIII

AMBITI DI TUTELA E PROTEZIONE

ART. 63

DIFESA PAESAGGISTICA

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesaggistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, entro e fuori terra, sono vietate.
2. E' consentita la ristrutturazione e la sostituzione edilizia, anche con accorpamento e ampliamento dei volumi, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Aumento massimo della SUN % 15 (e comunque non superiore al limite ammesso per gli interventi di ristrutturazione edilizia)
 - Aumento massimo del volume interrato (Vi)
(quando in rapporto di funzionalità con l'edificio in superficie % 100)Il nuovo volume interrato dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.
4. Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
5. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione.
6. Gli indici urbanistici delle zone ricadenti nelle aree di difesa paesaggistica possono essere utilizzati per le aree omogenee non vincolate.

ART. 64

AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia.
2. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono, da esercitarsi in coerenza con i criteri di tutela paesaggistico ambientale richiamati nella Variante al PUP 2000..

ART. 65

RISERVE NATURALI PROVINCIALI

RETE NATURA 2000

1. Le Riserve Naturali Provinciali sono assoggettate ai disposti della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 11599 del 06.10.1989.

L'esatta individuazione del perimetro della Riserva Naturale Guidata della Scanuppia è contenuta nella delibera istitutiva della G.P. 2 marzo 1992, n. 2095o.

2. Nei siti e nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97.

Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg di data 03.11.2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg. – Modifiche e integrazioni dell'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa sui siti e zone della "Rete Natura 2000".

3. Le zone speciali di conservazione (ZSC) e le Riserve Naturali provinciali, individuati sul territorio comunale sono:

– **IT3120018 – SCANUPPIA**

Si tratta di un'area montana di circa 519 ettari, poco antropizzata e difficilmente accessibile che accoglie un certo numero di rarità floristiche di rilievo. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.

4. Nell' area istituita con Deliberazione della G.P. 2 marzo 1992, n. 2095, come Riserva Naturale Provinciale è vietata qualsiasi opera che modifichi o alteri gli elementi che lo compongono, compresi i movimenti di terra e il cambio di coltura. Sulle superfici coltivate esistenti è ammessa l'attività agricola. Sono consentite soltanto le opere necessarie al recupero e alla valorizzazione della Riserva Naturale Provinciale, nonché quelle necessarie per il godimento collettivo della stessa.
5. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza ampliamento di volume e senza modifiche di sedime né di destinazione d'uso.
Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.
Qualsiasi intervento che ricada all'interno dell'area protetta deve essere sottoposto alla valutazione preventiva delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette e delle foreste demaniali.

ART. 66

AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. Sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006.

2. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico deve essere compatibile con l'art. 32 del PGUAP ed è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso dell'autorità idraulica;
 - non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.
3. Negli ambiti fluviali sono consentiti gli interventi ammessi dal D.P.R. 15 febbraio 2006 e dai relativi allegati.
4. Nelle fasce di rispetto idraulico gli interventi consentiti e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18- Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali e devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P.11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
5. Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11/2007 e s.m.
6. I proprietari dei beni confinanti con i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costruzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
7. Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4.
8. Le opere di cui all'articolo 97, lettera c), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono soggette ad autorizzazione qualora vengano eseguite a distanza minore di metri dieci.
9. Le eventuali modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, situati entro i limiti di distanza prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 devono essere autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
10. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.

ART. 67

AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE: AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

1. Le aree di protezione fluviale, che si suddividono in ambiti di interesse ecologico e ambiti di interesse paesaggistico, sono individuati dal Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).

2. Negli ambiti di interesse ecologico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
3. Negli ambiti di interesse paesaggistico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
4. Gli interventi ammessi dalla destinazione di zona del PRG devono essere realizzati nel rispetto dei criteri paesaggistici previsti dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
5. Per la rilevanza svolta al servizio del tempo libero dalla ciclabile "Adige" sono consentite la sua conservazione all'interno del parco e tutte le opere di miglioria, purché di modesta entità e compatibili con la funzionalità ecologica di detti ambiti. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza aumento di volume. Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.
6. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi idroelettrici.
7. L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica va necessariamente verificata sotto il profilo della sicurezza rispetto al pericolo idraulico.
8. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza ampliamento di volume.
Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

ART. 68 **AREE AD ELEVATA INTEGRITA'**

1. Sono indicate come aree ad elevata integrità le parti del territorio nelle quali - per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità - non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.
2. Nelle aree ad elevata integrità, oltre al recupero e al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempre che ben inserite nell'ambiente.
3. Qualora sulle aree ad elevata naturalità siano previsti ulteriori vincoli (Riserve naturali provinciali, aree di protezione fluviale, ecc.) prevale il vincolo più restrittivo.

ART. 69 **AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA**

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.
2. **Aree a tutela 02**

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti di terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui beni culturali.. Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P.15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento di terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.) disciplinate dalla L.P. 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art.14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva del rischio archeologico).

ART. 70 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, NATURALISTICO E STORICO

1. In tale definizione sono ricompresi:
 - a) le grotte e gli altri elementi naturalistici di pregio;
 - b) gli immobili isolati dipendenti da funzioni tradizionali, ivi comprese quelle decadute o sostituite, caratterizzati dal loro valore intrinseco e che meritano di essere conservati testualmente.
 - c) i beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004, riportati sulle tavole del Sistema ambientale, nonché i beni culturali di cui al successivo art. 71.
2. Sono beni culturali quelli che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico e le altre cose aventi valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.
3. Ai sensi degli artt. 1,2,9, della L.7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, sono tutelati i manufatti legati a quell'evento bellico. La legge ne vieta l'alterazione, dispone siano segnalati eventuali ritrovamenti ed in caso di interventi di recupero, sia data comunicazione alla competente Soprintendenza.

Per i beni di cui al presente punto sono ammessi interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 42/2004.

4. In questi manufatti e siti sono ammessi interventi di cui all'art.22 categoria "R2".
5. Le aree libere rientranti nei siti di interesse storico culturale e naturalistico si assimilano a quelle di "difesa paesaggistica" normate dall'articolo 82. Le grotte individuate in cartografia appartengono a questa categoria di beni.
6. L'esatta individuazione degli elementi vincolati è quella dei provvedimenti di vincolo se esistenti.

ART. 71 BENI CULTURALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono considerati come beni culturali:
 - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C, relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti a verifica di interesse culturale gli immobili aventi più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (a questa fattispecie potrebbero appartenere malghe, opifici, mulini, baite ed edifici similari, ecc).
 - sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del decreto legislativo citato, anche le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
 - ai sensi dell'art. 11 del Codice inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Queste fattispecie di beni culturali sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Soprintendente solo in caso di spostamento o di intervento che possa portare alla perdita del bene mentre non lo sono qualora su di essi si intenda procedere con interventi di restauro, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
 - gli elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana (fronti di pregio e vincoli puntuali di cui all'art. 28 e manufatti di interesse culturale e storico di cui all'art. 90 qualora siano di proprietà pubblica ed hanno più di settant'anni, devono sottostare alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del sopracitato Codice, mentre se sono di proprietà privata potrebbero sottostare all'art. 11, punto 1, lettera a) e al collegato art. 50 – Distacco di beni culturali del Codice, secondo il quale non è da richiedere autorizzazione per gli interventi di restauro, ma solo per interventi che contemplino lo spostamento del bene.
 - i manufatti legati alla prima guerra mondiale tutelati ai sensi sia dell'art. 11 punto 1, lettera i) del Codice che della specifica L. 7 marzo 2001, n. 78. In particolare la L. 78/2001 riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione. L'art. 1, comma 5, vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni. L'art. 9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o

documentario. L'art. 2, comma 3, dispone che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art.1, debbono darne comunicazione, corredata dal progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 1 della legge soprarichiamata previa comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio così come stabilito dall'art. 2. L'art. 9 inoltre dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di valore storico e documentario.

ART. 72

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico - forestale ai sensi della L.P. 11/2007 sono soggette al rispetto delle norme da tale legge dettate e dal conseguente Regolamento di attuazione.
2. La cartografia del sistema ambientale riporta i limiti di dette aree.

TITOLO XIV
STRUMENTI SUBORDINATI
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

ART. 73
DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI

Lottizzazione PL.26

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI

Tale ambito è delimitato a ovest dalla strada consortale a sud e a nord da stradine private e ad est da verde privato.

OBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO

Obiettivo dell'intervento è quello di dotare la zona di alcuni posti macchina.

E' ammessa la realizzazione di un volume funzionale all'attività produttiva già insediata nelle vicinanze avente esclusiva funzione di magazzino con possibilità di effettuare commercio all'ingrosso. A carico del proprietario è la contestuale realizzazione e cessione degli spazi a parcheggio nonché la relativa viabilità di accesso comprensiva di illuminazione stradale.

Prescrizioni specifiche:

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge quadro 447/95 e s.m., il proponente l'intervento, in fase di richiesta di permesso di costruire, dovrà presentare una documentazione di impatto acustico per valutare l'adozione di eventuali interventi di contenimento del rumore nei confronti dei recettori presenti in zona.

Aree da cedere al Comune:

Superficie parcheggi pubblici: circa mq 290

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Rapporto interrato	80%
Rapporto di copertura	50%
H max m	8,00 m

Lottizzazione PL.63A

Interessa l'area a monte di via I° maggio a Besenello.

Il piano di lottizzazione è finalizzato a consolidare la struttura insediativa residenziale e dotare l'area di adeguate opere di urbanizzazione.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri edilizi stabiliti nell'elenco dei cartigli.

A titolo compensativo per la nuova volumetria edilizia concessa, i proprietari dovranno:

- cedere a titolo gratuito al comune (compreso il frazionamento a totale carico dei lottizzanti) le aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico, del percorso ciclopedonale e del nuovo tracciato stradale;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico, percorso ciclopedonale e tracciato stradale) per il tratto interno al piano di lottizzazione, complete di rete di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica comprensiva di impianti ed elementi illuminanti.

Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini che delimitano i parcheggi e i percorsi ciclopedonali. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

Lottizzazione PL.63B

Interessa l'area a monte di via I° maggio a Besenello.

Il piano di lottizzazione è finalizzato a consolidare la struttura insediativa residenziale e dotare l'area di adeguate opere di urbanizzazione.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri edilizi stabiliti dalle norme di zona con specifico riferimento al cartiglio n.61.

A titolo compensativo per la nuova volumetria edilizia concessa, i proprietari dovranno:

- cedere a titolo gratuito al comune (compreso il frazionamento a totale carico dei lottizzanti) le aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico e del nuovo tracciato stradale;
 - realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico e tracciato stradale) per il tratto interno al piano di lottizzazione, complete di rete di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica comprensiva di impianti ed elementi illuminanti.
- All'interno dell'area destinata al nuovo tracciato stradale in fregio a via I° maggio, dovranno essere realizzate aree verdi comprensive di alberature ad alto fusto.

Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini che delimitano i parcheggi e il nuovo tracciato stradale. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

Lottizzazione PL.63C

Interessa l'area a monte di via I° maggio a Besenello.

Il piano di lottizzazione è finalizzato a consolidare la struttura insediativa residenziale e dotare l'area di adeguate opere di urbanizzazione.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri edilizi stabiliti dalle norme di zona con specifico riferimento al cartiglio n.61.

A titolo compensativo per la nuova volumetria edilizia concessa, i proprietari dovranno:

- cedere a titolo gratuito al comune (compreso il frazionamento a totale carico dei lottizzanti) le aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico e del nuovo tracciato stradale di accesso alla lottizzazione;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico e tracciato stradale) per il tratto interno al piano di lottizzazione, complete di rete di smaltimento delle acque meteoriche,

illuminazione pubblica comprensiva di impianti ed elementi illuminanti. All'interno dell'area a destinata al nuovo tracciato stradale in fregio a via I° maggio, dovranno essere realizzate aree verdi comprensive di alberature ad alto fusto.

Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini che delimitano i parcheggi e il nuovo tracciato stradale. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

ART. 74

PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

1. Oltre agli strumenti di attuazione di cui all'articolo precedente, il PRG individua gli ambiti in cui gli interventi sono subordinati alla stipula di un'idonea convenzione con il comune, al fine di dare attuazione alle disposizioni specifiche. I Permessi di costruire convenzionati si attuano per le finalità previste nel comma 1 dell'art. 84 della 15/2015, secondo le indicazioni espresse dal medesimo articolo.

Permesso di costruire convenzionato P.C. 14

Interessa la p.f. 1470/2 ed è finalizzato a disciplinare l'intervento residenziale di prima casa. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri riportati nell'elenco dei cartigli.

A titolo compensativo per la nuova volumetria concessa i privati dovranno cedere la fascia a monte della proprietà avente destinazione viabilità di progetto che una volta realizzata dovrà costituire l'accesso prioritario al lotto.

Permesso di costruire convenzionato P.C.28

Interessa l'area a monte di via I° maggio a Besenello.

Il P.C. è finalizzato a consolidare la struttura insediativa residenziale e dotare l'area di adeguate opere di urbanizzazione.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri edilizi stabiliti nell'elenco dei cartigli.

A titolo compensativo per la nuova volumetria edilizia concessa, i proprietari dovranno:

- cedere a titolo gratuito al comune (compreso il frazionamento a totale carico degli stessi) le aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico e del percorso ciclopeditonale di larghezza minima pari a 3 ml;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico e percorso ciclopeditonale) per il tratto interno all'ambito, complete di rete di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica comprensiva di impianti ed elementi illuminanti.

Sono a totale carico dei proprietari la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini che delimitano i parcheggi e i percorsi ciclopeditonali. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

La previsione cartografica relativa alla collocazione delle opere di urbanizzazione è da considerarsi vincolante. Non è infatti ammesso lo spostamento delle destinazioni di zona indicate dal PRG all'interno dell'area soggetta a P.C.

Permesso di costruire convenzionato P.C.29

Interessa l'area a monte di via I° maggio a Besenello.

Il Permesso di costruire convenzionato è finalizzato a consolidare la struttura insediativa residenziale e dotare l'area di adeguate opere di urbanizzazione.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri edilizi stabiliti nell'elenco dei cartigli.

A titolo compensativo per la nuova volumetria edilizia concessa, i proprietari dovranno:

- cedere a titolo gratuito al comune (compreso il frazionamento a totale carico degli stessi) le aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico, al percorso ciclopedonale di larghezza minima pari a 3 ml collocato all'interno dell'area destinata a verde pubblico e al potenziamento del tracciato stradale esistente;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico, percorso ciclopedonale e potenziamento del tracciato stradale) per il tratto interno all'ambito, complete di rete di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica comprensiva di impianti ed elementi illuminanti. All'interno dell'area a parcheggio pubblico dovranno essere realizzati aree di sosta, percorsi pedonali, aree verdi comprensive di alberature ad alto fusto, in armonia con quanto già realizzato nel tratto di strada collocato a sud dell'area di progetto.

Sono a totale carico dei proprietari la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini che delimitano i parcheggi e i percorsi da realizzarsi all'interno dell'area destinata a parcheggio pubblico. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

La previsione cartografica relativa alla collocazione delle opere di urbanizzazione è da considerarsi vincolante. Non è infatti ammesso lo spostamento delle destinazioni di zona indicate dal PRG all'interno dell'area soggetta a P.C.

Permesso di costruire convenzionato P.C.30

Interessa l'area a monte di via I° maggio a Besenello.

Il Permesso di costruire convenzionato è finalizzato a consolidare la struttura insediativa residenziale e dotare l'area di adeguate opere di urbanizzazione.

Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri stabiliti nell'elenco dei cartigli.

A titolo compensativo per la nuova volumetria edilizia concessa, i proprietari dovranno:

- cedere a titolo gratuito al comune (compreso il frazionamento a totale carico degli stessi) le aree destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico, del percorso ciclopedonale e del verde pubblico;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico, percorso ciclopedonale e verde pubblico) per il tratto interno all'ambito, complete di rete di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica comprensiva di impianti ed elementi illuminanti. Per l'area a verde pubblico la realizzazione delle opere di urbanizzazione è limitata all'apprestamento del livellamento del terreno e la posa del terreno vegetale di superficie.

All'interno dell'area a parcheggio pubblico collocata in fregio a via I° maggio dovranno essere realizzate aree di sosta, percorsi pedonali, aree verdi comprensive di alberature ad alto fusto, in armonia con quanto già realizzato nel tratto di strada collocato a sud dell'area di progetto.

Sono a totale carico dei proprietari la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione lungo tutti i confini che delimitano i parcheggi, le aree a verde pubblico e i percorsi da realizzarsi all'interno dell'area destinata a parcheggio pubblico. Tutti i muri sono esclusi dal computo delle opere di urbanizzazione.

La previsione cartografica relativa alla collocazione delle opere di urbanizzazione è da considerarsi vincolante. Non è infatti ammesso lo spostamento delle destinazioni di zona indicate dal PRG all'interno dell'area soggetta a P.C.

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 75

DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Solo eccezionalmente, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati e nelle norme del P. R. G. limitatamente ai casi di opere e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

ART. 76

EDIFICAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

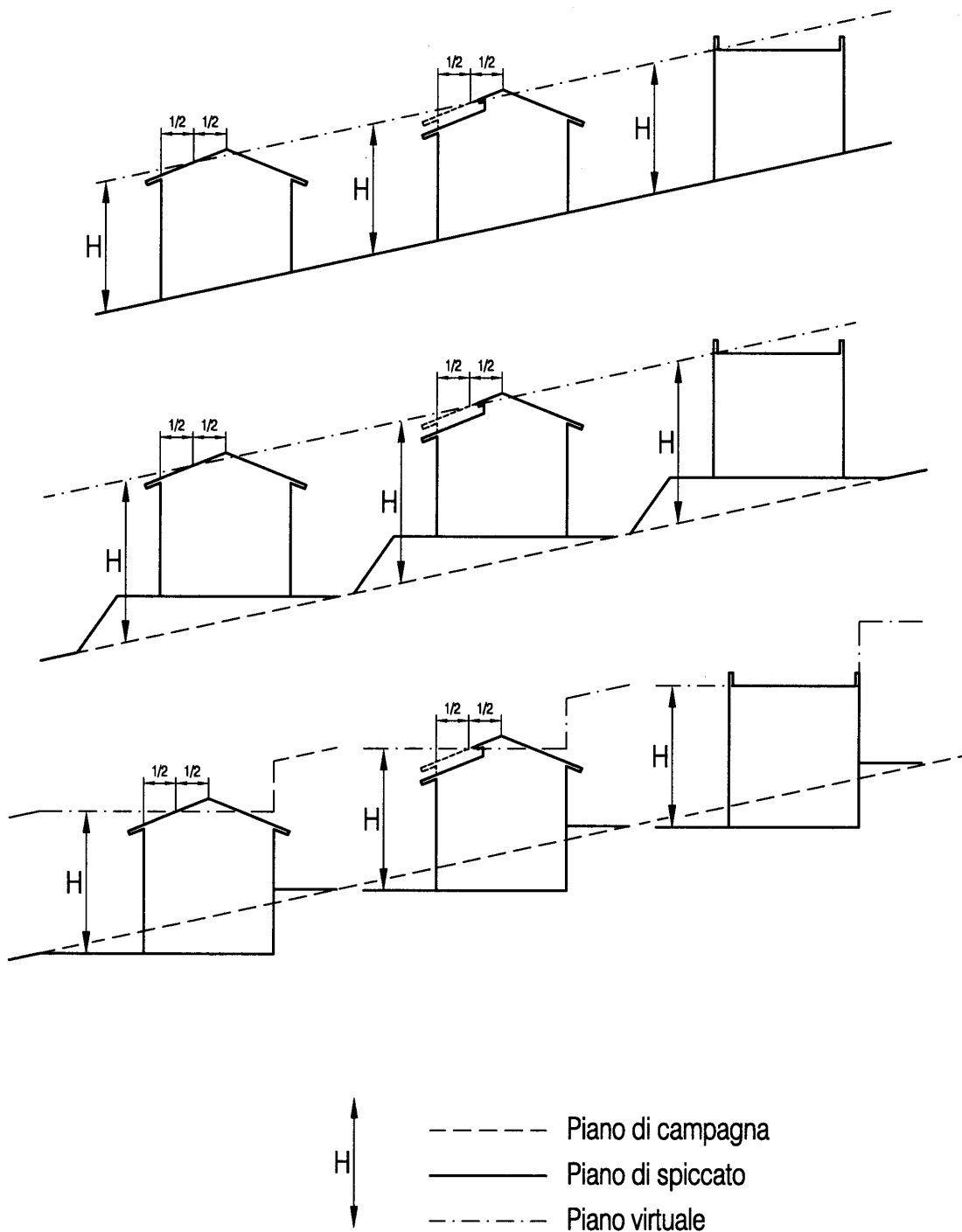
1. Qualora, prima dell'adozione del presente PRG, siano state rilasciate una concessione, un'autorizzazione o presentata una denuncia d'inizio di attività, una segnalazione certificata di inizio attività, nei termini di validità delle medesime, le variazioni consentite devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 92 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

ART. 77

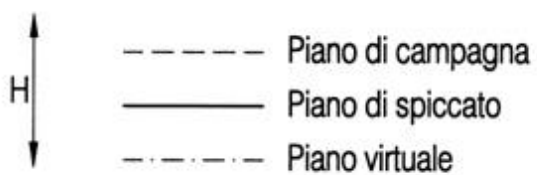
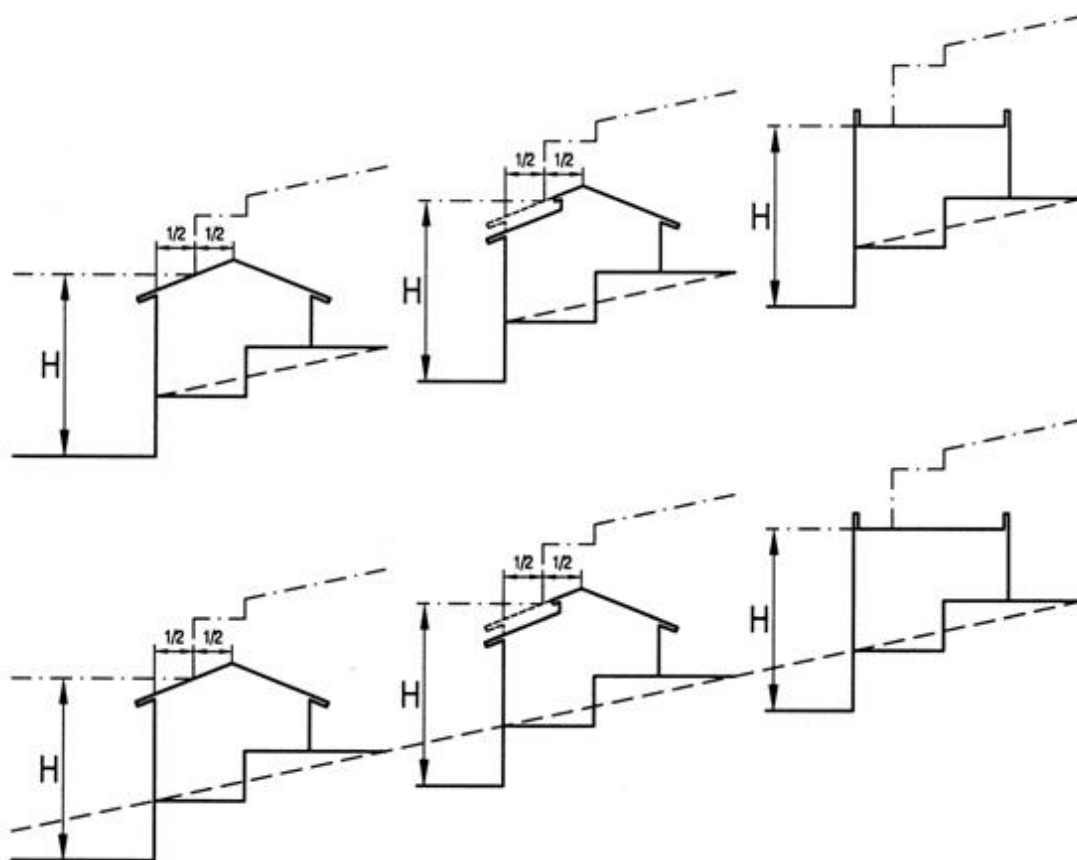
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente P. R. G., è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente articolo 2 e dalle presenti norme.
2. Dalla data della deliberazione consiliare di adozione del PRG e fino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione, valgono le norme di salvaguardia.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI



MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI



SCHEMA PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA

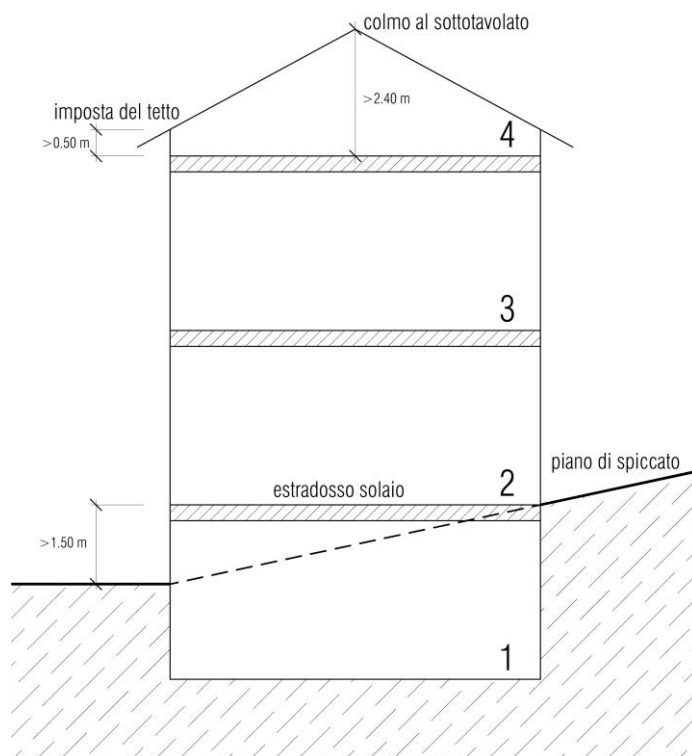
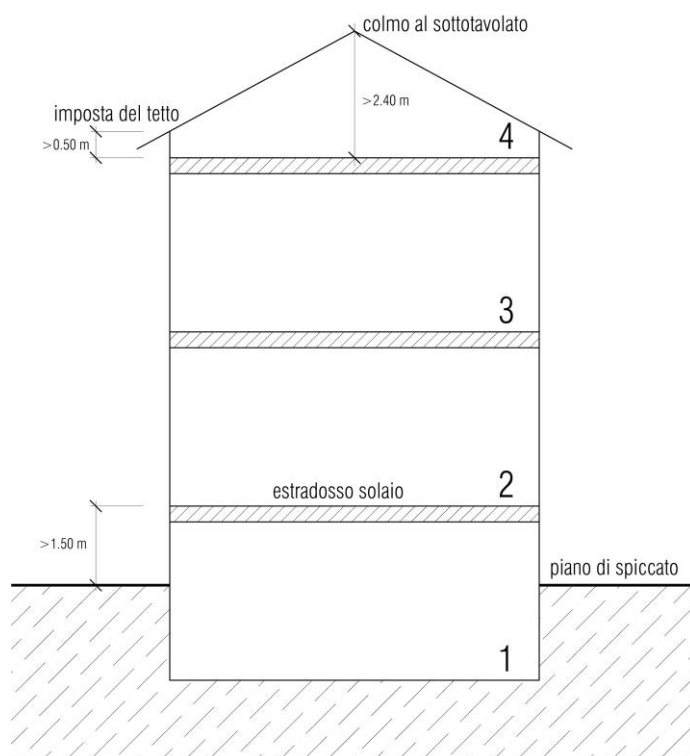


TABELLA 2
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI
(in metri)

Nelle zone urbanizzate – Titoli III, IV, V, VI, VII, IX

CATEGORIA	Strade esistenti		Strade esistenti da potenziare		Strade di progetto		Raccordi e/o svincoli di progetto	
	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.
	m	m	m	m	m	m	m	m
AUTOSTRADA	25	25	50	50	75	75	150	150
I CATEGORIA	15	15	40	40	60	60	90	90
II CATEGORIA	10	10	35	35	45	45	60	60
III CATEGORIA	7	8,5	25	25	35	35	35	35
IV CATEGORIA	7	8,5	15	15	25	25	25	25
V CATEGORIA E ALTRE STRADE	5	6,5	5	6,5	10	10	10	10

TABELLA 3
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI
(in metri)

Negli spazi aperti

CATEGORIA	Strade esistenti		Strade esistenti da potenziare		Strade di progetto		Raccordi e/o svincoli di progetto	
	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.
	m	m	m	m	m	m	m	m
AUTOSTRADA	60	60	100	100	150	150	150	150
I CATEGORIA	30	30	60	60	90	90	120	120
II CATEGORIA	25	25	50	50	75	75	100	100
III CATEGORIA	20	20	40	40	60	60	60	60
IV CATEGORIA	15	17	30	30	45	45	45	45
V CATEGORIA E ALTRE STRADE	10	12	20	22	30	30	30	30

TABELLA 4
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
	m	m
AUTOSTRADE	----	----
I CATEGORIA	10,50	18,60
II CATEGORIA	9,50	10,50
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
ALTRE STRADE	4,50*	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3,00

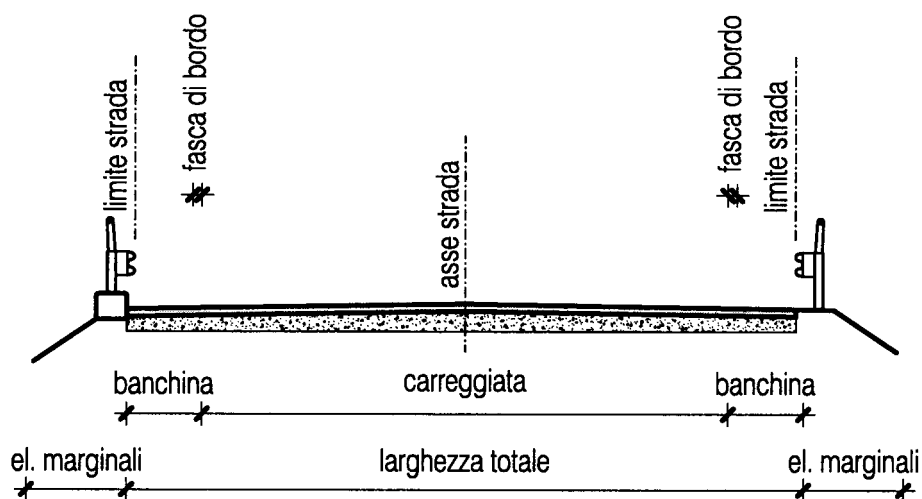


TABELLA 5
TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO ^{a)}
(in metri)

Distanze minime da osservare
per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione

INFRASTRUTTURA	Nelle urbanizzazioni Titoli III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e aree di cui agli art. 51, 52, 53, 69	Negli spazi aperti	A misurare da
FERROVIA	30	30	rotaia
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici ^{b)}	10	30	rive o dalle opere di difesa
Pozzi	15	15	centro
Acquedotti ^{c)}	--	2,5	asse
Collettori fognari ^{c)}	--	2,5	asse
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	50	50	recinzione

- a) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella.
- b) Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 76 delle presenti Norme).
- c) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

TABELLA 6
AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

DEPURATORI BIOLOGICI			
TIPO	FASCIA	Ampiezza (m)	A misurare da
SCOPERTI	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	100	dal limite precedente
COPERTI	Fascia "A"	50	dal perimetro del fabbricato
	Fascia "B"	50	dal limite precedente

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF"			
TIPO	FASCIA	Ampiezza (m)	A misurare da
SCOPERTI della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	40	dalla recinzione
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
SCOPERTI della potenzialità superiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
COPERTI della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	20	dal centro dell'impianto
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
COPERTI della potenzialità superiore ai 200 abitanti	Fascia "A"	30	dal centro dell'impianto
	Fascia "B"	0	dal limite precedente
SCOPERTI / COPERTI dotati di letti di essiccamento	Fascia "A"	50	dalla recinzione
	Fascia "B"	50	dal limite precedente

TABELLA 7
AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI
(in metri)

Distanze di rispetto di cui all'allegato C
del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg

KV	terna singola	doppia terna non ottimizzata	doppia terna ottimizzata
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

- Le ampiezze delle fasce di rispetto, anche se individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella.
- La larghezza della fascia è misurata dalla proiezione sul terreno dell'asse longitudinale della linea (da entrambi i lati).
- Qualora l'asse longitudinale della linea non coincida con quello riportato sulla cartografia del P.R.G. il riferimento è all'asse effettivo.

TABELLA 8
EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO

n° scheda	località	p.ed.	cat.oper	prescrizioni speciali
131	BUSENTAL	404/1/4/5/6	R3	
132	BUSENTAL	415	R3	
133	BUSENTAL	404/2	R3	
134	BUSENTAL	P.F.2488	R3	
135	BUSENTAL	P.F.2098/2	R3	
280	DIETROBESENO	315	R3	
281	DIETROBESENO	316	R3	
282	DIETROBESENO	474	R1	
283	DIETROBESENO	484	R3	
284	DIETROBESENO	460	R3	
322	ONDERTOLER	377/4	R3	
323	ONDERTOLER	377/3/7	R3	
324	ONDERTOLER	377/1/6	R3	
325	ONDERTOLER	377/2,225/4	R3	
326	MASETTO	534,535	R3	
327	MASETTO	379	R2	
328	MASETTO	382/1	R3	
329	MASETTO	380/2	R3	
330	MASETTO	378/1/2	R3	
331	SALTACAMP	383	R3	
332	SALTACAMP	399/3	R3	
333	SCANUPPIA	502	R2	
334	TAMBOSI	402	R3	
335A	TAMBOSI	400	R3	
335B	TAMBOSI	401	R3	
336	TAMBOSI	399/2	R3	
337	SCANUCERI	391	R3	
338	SCANUCERI	390	R3	
339	SCANUCERI	339	R3	
340	SCANUCERI	388	R3	
341	SCANUCERI	341	R3	
342	SCANUCERI	386/1	R3	
343	SCANUCERI	386/2	R3	
344	SCANUCERI	394/3	R3	
345	SCANUCERI	399/1	R3	
346	MASO DELL' ANNA	384	R3	
347	SCANUCERI	386	R3	
348	CAMPIVI	P.F.2491/3	R3	
349	CAMPIVI	P.F.2491/3	R3	
350	MASO TRAPP	360	R3	
351	MASO TRAPP	360	R3	
352	MASO TRAPP	360	R2	
353	MASO TRAPP	360	R2	
354	MASO TRAPP	360	R2	
355	MASO TRAPP	360	R3	
357	VAL DI GOLLA-M. SOPRA	405/1/2/3	R3	
358	VAL DI GOLLA-M. SOPRA	407,408,406	R3	
359	VAL DI GOLLA-M. SOPRA	409	R3	

n.scheda	località	p.ed.	cat.oper	prescrizioni speciali
360	VAL DI GOLA-M. SOPRA	410	R2	
362	VAL DI GOLA-M. SOTTO	415/2	R3	
363	VAL DI GOLA-M. SOTTO	415/3	R3	
364	VAL DI GOLA-M. SOTTO	415/1	R3	
365	MASO DELL'ARIA	298/5/6/7/8	R3	
366	MASO DELL'ARIA	298/2/3/4	R3	
367	SCANUPPIA	P.F.2273/3	R3	
373	MASETTO	P.F.2228/22	R3	
375	SALTACAMP	P.F.2204	R3	
377	VAL DI GOLA-M. SOPRA	411	R3	
378	CASTELPIETRA	363	R2	
379	DIETROBESENO	317	R2	
381	SCANUCERI	392	R3	
382	COMPET		R2	

TABELLA 9 BENI TUTELATI

SITI DI INTERESSE STORICO E NATURALISTICO

24 - Dossi dei vignali- postazione di batterie di cannoni.

108 - Resto di canale in cui cresce ancora *Carex riparia* (unica stazione attualmente nota nel C10; specie in forte regresso in tutta la provincia)

109 - Canale con delle più significative popolazioni di *Senecio paludosus* del Trentino. Anche questa è una specie in forte regresso a livello provinciale; insieme con la presenza al punto 110 è l'unica popolazione nota nel C10. Insieme si trovano: *Trifolium fragiferum*, *Selinum carvifolia* (pochissimi esemplari), *Potamogeton lucens*, *Eleocharis austriaca*.

110 - Zona umida (frammenti in via di scomparsa) tra la ciclabile e la ferrovia all'altezza di Aldeno: ancora *Senecio paludosus*, *Carex gracilis*, *Carex vesicaria*, *Galium elongatum* (quest'ultimo presente nel C10, per quanto noto, solo in questa località)

111 - Popolazione localizzata ma di eccezionale interesse fitogeografico dell'endemico *Semprevivum dolomiticum*: unica presenza del C10, collega le popolazioni dell'area delle Dolomiti e Vette di Feltre con quelle del Gruppo di Brenta.

112 - Peculiare stazione di piante microterme alla base della rupe e nel canalone (esposizione nord). La specie più significativa (unica stazione nota attualmente nel C10) è *Saxifraga burserana*. Altra specie interessante, perché rara in provincia, è *Adenophora liliifolia*.

GROTTE

1 Caverna Acquaviva – Sud-est di Acquaviva	10 Pozzo Gradino - Scanuppia
2 Antro ai Murazzi - Murazzi – Dosso della Soga	11 Poz Tont - Scanuppia
3 Caverna Besenello - Crocetta	12 Riobyloch - Scanuppia
4 Antro di Val di Gola- Val Gola	13 Pozzo del Salto - Scanuppia
5 Bus del Bech – Malga Valli	14 Brokette - Castellazzo
6 Bus del Giaz – Malga Valli	15 Kikaloch - Scanuppia
7 Sambuco - Scanuppia	16 Pozzo del Piccone – Becco di Filadonna
8 Busa Malgari – Busa del Bec	17 Abisso Bosentino – Becco di Filadonna
9 Pozzo Teo - Scanuppia	

AREE CARSICHE

1 Vigolana - id PUP057_975

AREE A CONTROLLO ARCHEOLOGICO

113 - Bus de la Vecia - Rinvenimenti di età presumibilmente protostorica (prima età del ferro), forse pertinenti ad un sepolcreto.

114 - Sepoltura di età romana

115 - Sepoltura di età romana.

116 - Tomba giudicata romana e monete romane fra cui una di Augusto e alcune fibule di bronzo, lasciano ipotizzare l'esistenza in loco di un sepolcreto romano. L'area retrostante il castello, confinante a sud-est con il Cengio Rosso, appare caratterizzata da numerose incisioni rupestri su massi erratici, databili prevalentemente ad età storica.

BENI CULTURALI

TUTELA DIRETTA (D.Lgs. 490; L. 1089, L. 364) e DICHIARATI DI INTERESSE

- 1- Castel Beseno
- 2- Maso Trapp
- 3- Edicola della Madonna delle Salette
- 4- Chiesa di S. Agata vergine e martire
- 5- Chiesa della Madonna del Carmelo
- 6- Chiesa di S. Marina vergine e martire con cortile di pertinenza
- 7- Edicola con stemma Trapp
- 8- Chiesa di S. Andrea apostolo
- 9- Chiesa dell'Immacolata di Lourdes
- 10-Cimitero di Besenello
- 11-Malga Palazzo
- 12-Fontana maggiore di Masera
- 13-Fontana minore di Masera

RICONOSCIUTI DI INTERESSE

- 1 - Canonica p.ed. 4 Besenello

VINCOLI INDIRETTI

Zona di rispetto di Castel Beseno

TABELLA 10
VINCOLI PUNTUALI

n.vinc	località	descrizione e prescrizioni
1	Besenello- cimitero	cappella mortuaria
2	Besenello- cimitero	croce in pietra
3	Besenello	capitello del Sacro cuore
4	Besenello	capitello di don Bosco con dipinto da restaurare
5	Besenello	capitello con quadro della Madonna Assunta
6	Besenello	capitello di Santa Maria regina con statua della Madonna
7	Besenello	capitello dell'Immacolata con dipinto quasi scomparso e statua Madonna ,da restaurare
8	Besenello	capitello con dipinto della Madonna con Bambino da restaurare
9	Besenello	capitello del Mas da ripristinare
10	Besenello	capitello con statua di S.Giuseppe
11	Besenello	croce in pietra
12	Besenello	capitello delle Salette con dipinto apparizione della Madonna, da restaurare
13	castel Beseno	capitello del Gac con croce in legno da restaurare
14	Dietrobeseno	capitello con quadro della Sacra Famiglia
15	Dietrobeseno	capitello in pietra del 1863 da consolidare
16	Compè	nicchia dedicata al crocefisso
17	val di Gola	capitello
18	Mosna	capitello con statua della Madonna
19	Scanupia	capitello del Signore Dio con crocefisso in legno e statua
20	Scanupia	cappella della Madonna Addolorata
21	Scanupia	crocefisso in legno
22	Scanupia	cappella degli Anzelini con statua della Madonna
23	Casa del Santo	cippo in pietra lungo la S.S.12
25	Besenello	edicola in pietra
26	Besenello	cappella Madonna di Lourdes
27	Besenello	partitura dei fori da mantenere, meridiana da restaurare
28	Besenello	portale con tetto in coppi
29	Besenello	portale in pietra
30	Besenello	partitura dei fori al I e II piano (fronte strada) da mantenere, forature al p. terra riqualificare
31	Besenello	facciata fronte strada da mantenere
32	Besenello	portale con tetto in pietra
33	Besenello	portale in pietra con copertura in cemento da sostituire con materiali tradizionali
34	Besenello	partitura dei fori da mantenere con trasformazione della ex-porta in finestra con mantenimento della tipologia originaria
35	Besenello	portale con tetto in pietra
36	Besenello	facciata principale da mantenere
37	Besenello	facciate prospicienti il cortile interno e la via Scanupia da mantenere
38	Besenello	facciata prospicienti la piazza con forature al p.terra da riqualificare (v. manuale) e ai piani superiori da mantenere
39	Besenello	facciate principali da riqualificare al piano terra (vedi manuale) e tutelare ai piani superiori
40	Besenello	fontana in pietra
41	Besenello	facciate principali degli edifici 140 e 141 da mantenere
42	Besenello	portale con tetto in pietra
43	Besenello	facciata prospiciente la via da mantenere
44	Besenello	facciate principali degli edifici 142 e 130 da tutelare
45	Besenello	fontana in pietra
46	Besenello	portale in pietra
47	Besenello	Besenello
48	Besenello	portale
49	Besenello	partitura dei fori e bocheri

50	Masera	facciate prospicienti la via di entrambi gli edifici
51	Masera	dipinto da restaurare
52	Masera	portale con tetto in coppi
53	Masera	portale con ritti in pietra
54	Masera	portale in pietra
55	Masera	fontana in pietra
56	Masera	portale
57	Masera	portale
58	Masera	portale
59	Masera	portoncino in pietra con sopraluce
60	Masera	portale con copertura in pietra e muro divisorio in sassi da mantenere
61	Masera	fontana
62	Besenello	portale in pietra
63	Sottocastello	fontana
64	Sottocastello	facciata nord dell'edificio 237 e facciate nord e ovest dell'edificio 238 da mantenere
65	Sottocastello	portale
66	Sottocastello	portale in pietra con copertura in coppi
67	Sottocastello	partitura dei fori e bocheri da mantenere
68	Sottocastello	portoncino d'ingresso in pietra
69	Sottocastello	portale, porta del sottoscala e scala in pietra
103	Dietrobeseno	fontana
104	Dietrobeseno	portale
105	Dietrobeseno	fontana
106	Dietrobeseno	portale
107	Dietrobeseno	fontana

TABELLA 11
SCHEMA E INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE
ANTIRUMORE

Al fine di proteggere le abitazioni che fiancheggiano la strada statale, è consentita la posa in opera lungo il lato del lotto confinante, di barriere antirumore con le seguenti modalità:

- l'altezza della barriera deve essere calcolata, secondo lo schema sottoriportato, in maniera da creare una zona d'ombra sonora fino al livello di gronda dell'edificio e comunque non superiore a ml. 2.50;
- le barriere devono essere finite esternamente (lato verso la strada statale) con elementi verticali affiancati in legno color noce disposti senza soluzione di continuità, e finite in sommità con copertina in lamiera verniciata;
- alla barriera deve essere anteposta per tutta la lunghezza, una siepe sempreverde almeno della stessa altezza, in maniera da mascherarla il più possibile;

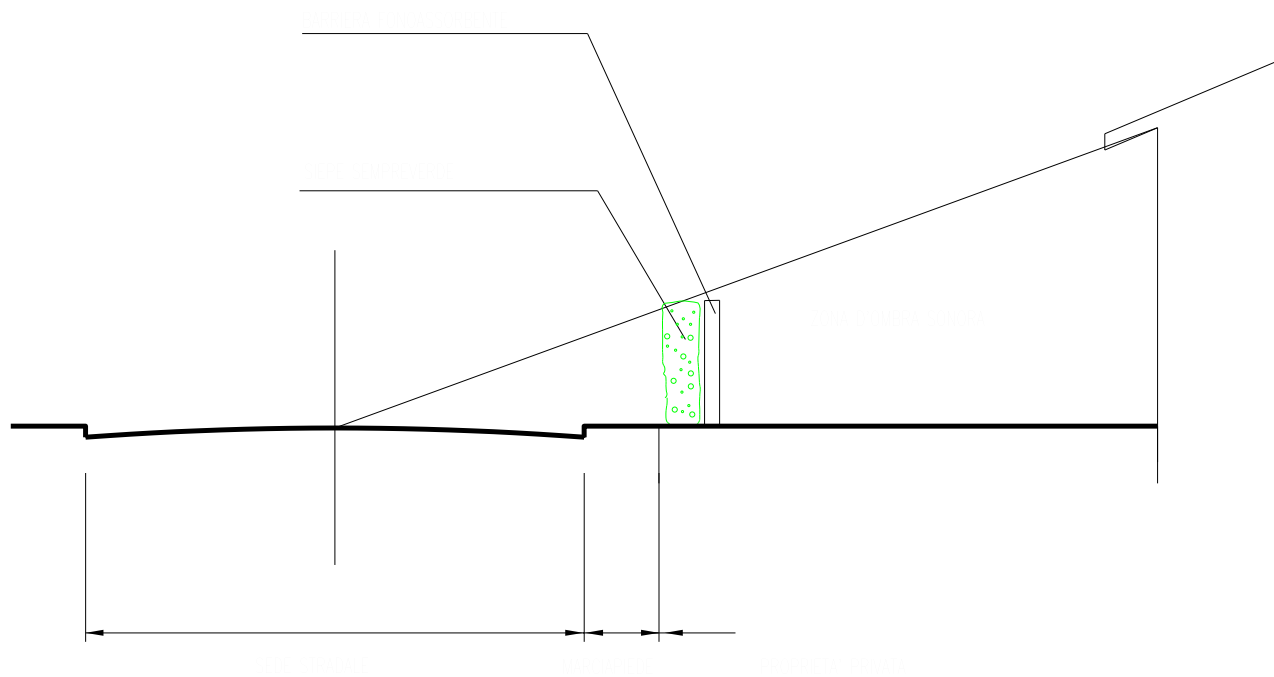
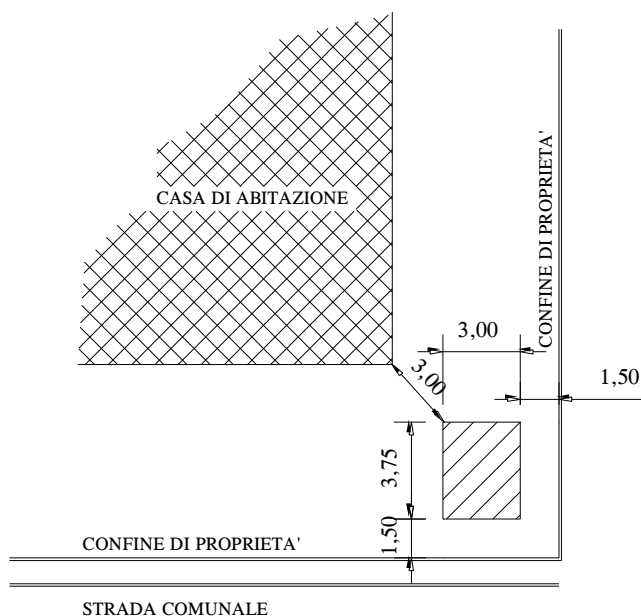


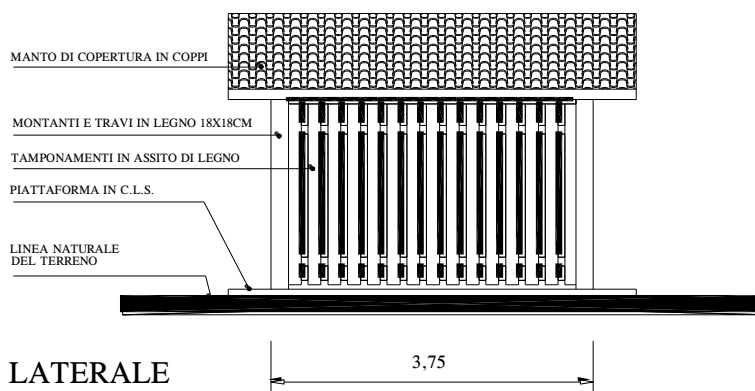
TABELLA 12 COSTRUZIONI ACCESSORIE DI SERVIZIO

TIPOLOGIA n. 1

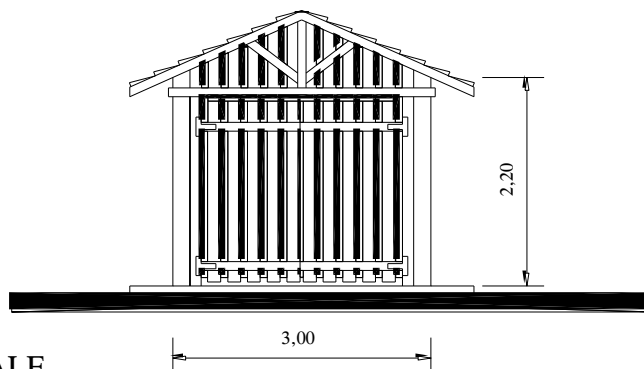
PLANIMETRIA



PROSPETTO LATERALE

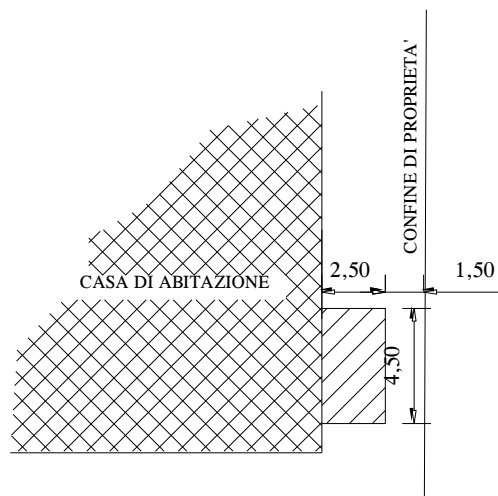


PROSPETTO FRONTALE



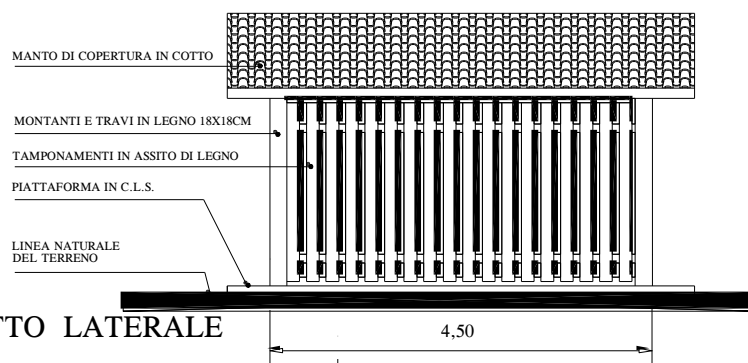
TIPOLOGIA n. 2

PLANIMETRIA



CASA DI ABITAZIONE

PROSPETTO LATERALE



CASA DI ABITAZIONE

PROSPETTO FRONTALE

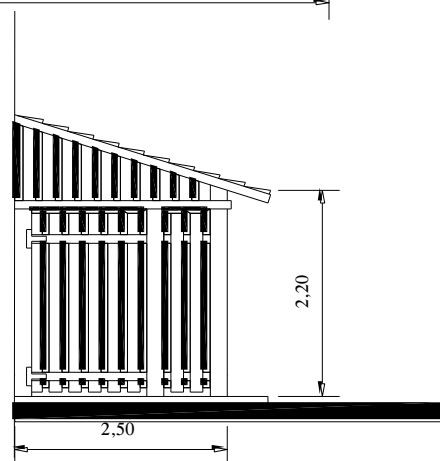


TABELLA 13
BAITI IN LEGNO PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI

- superficie non superiore a 12 mq
- volume massimo comprese le parti interrato = 30 mq
- pareti in legno ad assoni orizzontali con morali verticali a rilievo
- copertura a due falde con manto in tegole in cotto
- orditura copertura e mantovane in legno
- serramenti e porte in legno con ante ad oscuro

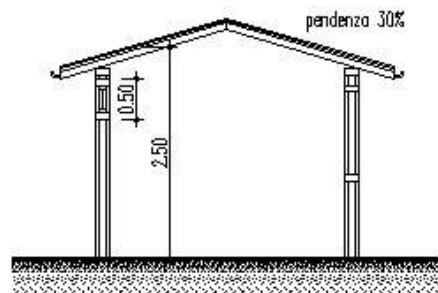
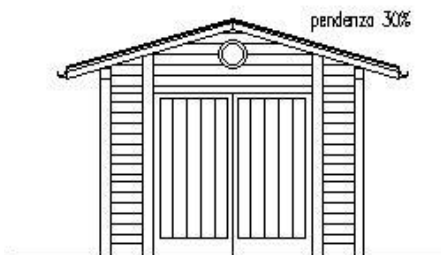
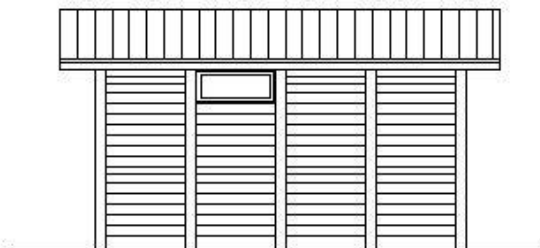
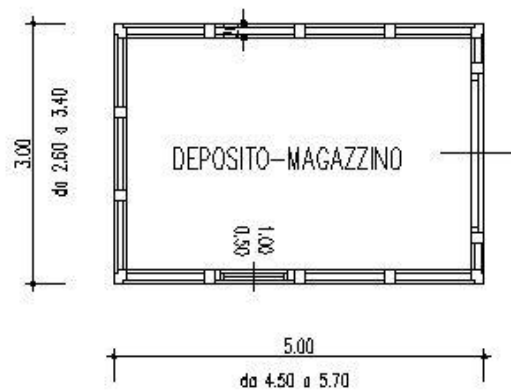
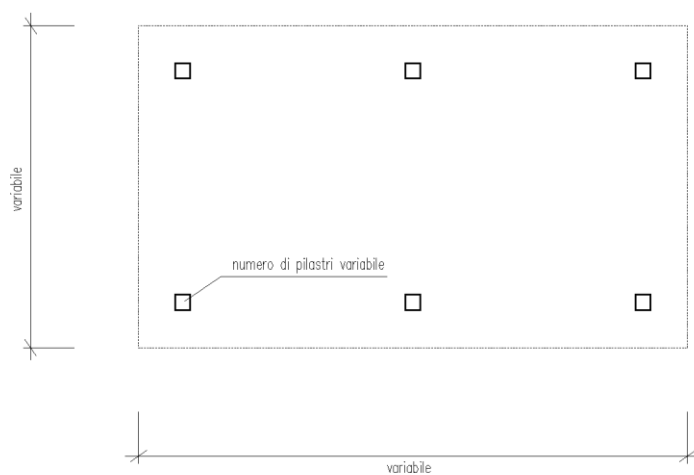


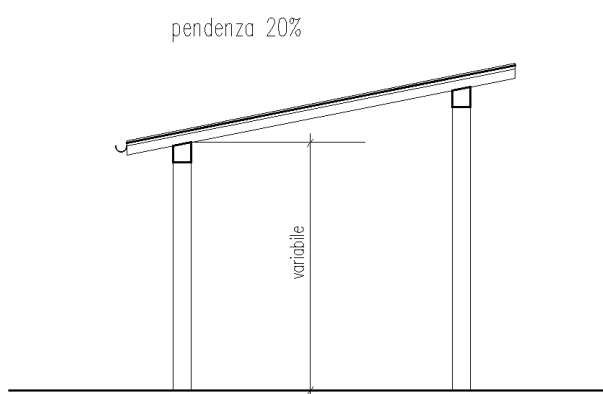
TABELLA 14

TETTOIE APERTE PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI

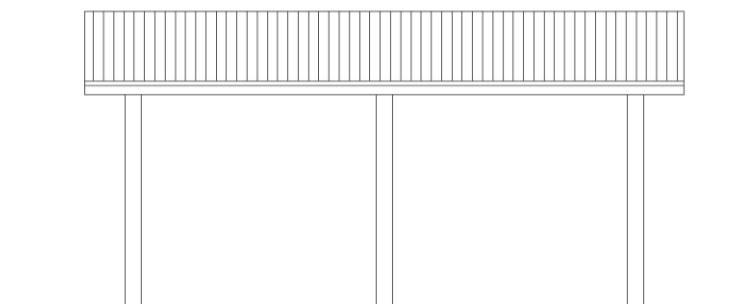
PIANTA TIPO



SEZIONE



PROSPETTO



ELENCO DEI CARTIGLI

Nr. Area	Piani attuativi	Lunghezza max fronte	Indice di utilizz. fondiaria UF mq/mq	Altezza facciata m	Altezza edificio m	n. piani	
2			0,68	11,25	12,00	5	
3			0,81	13,25	14,00	6	
4			0,81	13,25	14,00	6	
5			0,81	13,25	14,00	6	
6			0,81	10,00	10,50	4	BLOCCO
7		100	---	---	14,00	6	BLOCCO
8			0,68	9,50	10,00	4	
9			0,68	9,50	10,00	4	
10			0,68	9,50	10,00	4	
11		35	0,54	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
12			0,68	9,50	10,00	4	ISOL.SCH
13			0,40	8,50	9,00	4	
14	P.C.		0,25	8,50	9,00	4	
15			0,81	12,75	13,50	5	
16		80	---	---	10,00	4	
17			0,54	10,00	10,50	4	
18			0,40	8,50	9,00	4	
19			0,40	8,50	9,00	4	
20			0,40	8,50	9,00	4	
21			0,40	8,50	9,00	4	
22			0,40	8,50	9,00	4	
23	P.L.		0,40	7,00	7,50	3	
24			0,40	8,50	9,00	4	
25			0,81	11,25	12,00	5	
26	P.L.		0,40	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
27			0,68	9,50	10,00	4	ISOL.SCH
28	P.L.		0,40	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
29	P.L.		0,40	9,00	9,50	4	
30	P.L.		0,40	9,00	9,50	4	
31			0,54	9,50	10,00	4	
32			0,54	9,50	10,00	4	
33	P.L.		0,40	8,50	9,00	4	
34			0,40	8,50	9,00	4	SCHIERA
35			0,40	8,50	9,00	4	
36			0,40	9,00	9,50	4	
37			0,40	9,00	9,50	4	
38			0,40	9,00	9,50	4	
39			0,54	9,50	10,00	4	
40			0,40	8,50	9,00	4	
41			0,40	8,50	9,00	4	ISOLATA
42			0,40	8,50	9,00	4	

Nr. Area	Piani attuativi	Lunghezza max fronte	Indice di utilizz. fondiaria UF mq/mq	Altezza facciata m	Altezza cio m	n. piani	
43			0,40	8,50	9,00	4	
44			0,54	10,00	10,50	4	
45			0,40	8,50	9,00	4	
46			0,40	8,50	9,00	4	ISOL.SCH
47			0,40	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
48			0,40	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
49			0,40	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
50			0,40	9,00	9,50	4	ISOL.SCH
51			0,54	9,50	10,00	4	
52			0,40	9,00	9,50	4	ISOLATA
53			0,40	8,50	9,00	4	
54			0,40	8,50	9,00	4	ISOL.SCH
55			0,40	8,50	9,00	4	ISOLATA
56			0,40	8,50	9,00	4	ISOLATA
57			0,40	8,50	9,00	4	ISOLATA
58			0,40	9,00	9,50	4	
59			0,40	8,50	9,00	4	ISOLATA
60	P.L.		0,81	10,00	10,50	4	
61	P.L.		0,81	10,00	10,50	4	
62			0,40	8,50	9,00	4	
63A			0,40	8,50	9,00	4	
63B			0,40	8,50	9,00	4	
63C			0,40	8,50	9,00	4	
64			0,54	9,00	9,50	4	
65			0,40	8,50	9,00	4	
66			0,40	8,50	9,00	4	
67			0,40	8,50	9,00	4	
68			0,68	10,50	10,50	4	
69			0,54	8,50	9,00	4	
70			0,54	9,00	9,50	4	
71			0,54	9,00	9,50	4	
72			0,68	10,00	10,50	4	
73			0,54	9,00	9,50	4	
74			0,54	9,00	9,50	4	
75			0,54	9,00	9,50	4	
76			0,40	7,00	7,50	3	
77			0,40	7,00	7,50	3	
78			0,40	8,50	9,00	4	
79			0,40	8,50	9,00	4	
80			0,40	8,50	9,00	4	
81			0,54	10,00	10,50	4	
82			0,54	10,00	10,50	4	
83	P.L.		0,40	8,50	9,00	4	
84			0,40	8,50	9,00	4	
85			0,40	8,50	9,00	4	

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 CONTENUTI DEL P.R.G.	3
ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.	3
ART. 3 TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	3
ART. 4 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	4
ART. 5 ATTUAZIONE DEL P.R.G.	4
ART. 6 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	5
ART. 7 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI	6
ART. 8 EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI NELLE AREE SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE	6
ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	6
ART. 10 DISTANZE DEGLI EDIFICI DALLE STRADE.....	6
ART. 11 COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	7
ART. 11 BIS PRESCRIZIONI PARTICOLARI	7
ART. 12 DEFINIZIONI DEGLI USI	8
ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, NUOVA EDIFICAZIONE E CAMBIO D’USO	9
ART. 14 SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI.....	9
ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA QUALITA’ PAESAGGISTICA	10
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE.....	12
ART. 16 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA	12
TITOLO III INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI (ZONE A).....	14
ART. 17 GENERALITA’	14
ART. 18 CATEGORIE DI INTERVENTO "R1" - "R2" - "R3" - " - "R6"- “edifici pertinenziali”	15
ART. 19 EDIFICI SPECIALISTICI.....	20
ART. 20 AREE LIBERE NEL CENTRO STORICO.....	20
ART. 21 SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI.....	21
ART. 22 SPAZI PRIVATI DA RIQUALIFICARE.....	22
ART. 23 AREE A VERDE STORICO	22
ART. 24 FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI.....	22
ART. 25 FRONTI DA RIQUALIFICARE	23
TITOLO IV AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (ZONE B)	24
ART. 26 GENERALITA’	24
ART. 27 AREE CONSOLIDATE	25
ART. 28 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	25
TITOLO V AREE PER INSEDIAMENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI NUOVA ESPANSIONE (ZONE C).....	26
ART. 29 GENERALITA’	26
ART. 30 AREE DI NUOVA ESPANSIONE	27
TITOLO VI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO (ZONE D).....	28
ART. 31 GENERALITA’	28
ART. 32 AREE MISTE, PRODUTTIVE-COMMERCIALI.....	28
ART. 33 AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE	29
ART. 34 AREE PER IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA MATERIALI	29
TITOLO VII AREE COMMERCIALI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (ZONE D).....	30
ART. 35 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE	30
ART. 35.1 TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI.....	30
ART. 35.2 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.....	30
ART. 35.3 ATTIVITA’ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	31
ART. 35.4 VENDITA DEI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	31
ART. 35.5 ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INGROSSO.....	32
ART. 35.6 SPAZI DI PARCHEGGIO.....	32

ART. 35.7 ALTRE DISPOSIZIONI.....	33
ART. 35.8 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI	33
ART. 35.9 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTIentro la SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA.....	33
ART. 35.10 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI	33
ART. 35.11 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI.....	34
ART. 35.12 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	34
ART. 36 AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI.....	34
TITOLO VIII AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI (ZONE D)	35
ART. 37 AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE	35
TITOLO IX AREE PER ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI (ZONE E)	36
ART. 38 GENERALITA'	36
ART. 39 AREE AGRICOLE DI PREGIO	38
ART. 40 AREE AGRICOLE	39
ART. 41 ALTRE AREE AGRICOLE	39
ART. 42 AZIENDE AGRICOLE	40
ART. 43 AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO	41
TITOLO X AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI (ZONE F)	42
ART. 44 STANDARD URBANISTICI.....	42
ART. 45 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE	42
ART. 46 VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI	43
ART. 47 AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	43
ART. 47 BIS SITI INQUINATI BONIFICATI E SITI INQUINATI DA BONIFICARE.....	43
ART. 48 AREE CIMITERIALI.....	44
ART. 49 NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	44
ART. 50 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	45
ART. 51 INFRASTRUTTURE STRADALI.....	45
ART. 52 PARCHEGGI PUBBLICI	47
ART. 53 PISTE CICLOPEDONALI.....	47
ART. 54 ELETTRODOTTI	47
TITOLO XI AREE DI RISPETTO – TUTELA E PROTEZIONE (ZONE G)	49
ART. 55 FASCE DI RISPETTO	49
ART. 56 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	49
ART. 57 FASCE DI RISPETTO STRADALE.....	49
ART. 58 FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI	50
ART. 59 FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI.....	50
TITOLO XII VERDE PRIVATO E SERVIZI PER LA RESIDENZA (ZONE H).....	51
ART. 60 VERDE PRIVATO.....	51
ART. 61 PARCHEGGI PRIVATI.....	51
ART. 62 AREE PER SERVIZI PRIVATI.....	52
TITOLO XIII AMBITI DI TUTELA E PROTEZIONE	53
ART. 63 DIFESA PAESAGGISTICA	53
ART. 64 AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE	53
ART. 65 RISERVE NATURALI PROVINCIALI RETE NATURA 2000	53
ART. 66 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE	54
ART. 67 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE: AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO	55
ART. 68 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'	56
ART. 69 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA	56
ART. 70 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, NATURALISTICO E STORICO	57
ART. 71 BENI CULTURALI.....	58
ART. 72 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)	59
TITOLO XIV STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	60
ART. 73 DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI.....	60
ART. 74 PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	62
TITOLO XV NORME TRANSITORIE E FINALI	65

ART. 75 DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO	65
ART. 76 EDIFICAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	65
ART. 77 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	65
TABELLA 1 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI	66
SCHEMA PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA	67
TABELLA 2 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI.....	69
TABELLA 3 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI.....	69
TABELLA 4 DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO.....	70
TABELLA 5 TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO ^{a)}	71
TABELLA 6 AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI	72
TABELLA 7 AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI	73
TABELLA 8 EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO.....	74
TABELLA 9 BENI TUTELATI.....	76
TABELLA 10 VINCOLI PUNTUALI	78
TABELLA 11 SCHEMA E INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE	80
TABELLA 12 COSTRUZIONI ACCESSORIE DI SERVIZIO	81
TABELLA 13 BAITI IN LEGNO PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI.....	83
TABELLA 14 TETTOIE APERTE PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI.....	84
ELENCO DEI CARTIGLI	85